TORNATA DEL 22 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Interpellanza del deputato Ranalli sulle conferenze pedagogiche nell'istituto superiore di Firenze — Risposta del ministro per l'istruzione pubblica.* = *Convalidamento di un'elezione.* = *Presentazione di un resoconto amministrativo del* 1861 *per alcune provincie, e di uno schema di legge per il riacquisto dell'isola di Montecristo.* = *Seguito della discussione dello schema di legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale — Approvazione degli articoli* 11, 12 *e* 13 — *Emendamenti dei deputati Maldini, Nervo, e della Commissione all'articolo* 14 — *Osservazioni e domande dei deputati Salaris e Cavallini, e spiegazioni del ministro per le finanze, e dei deputati D'Amico, Restelli, relatore, e Correnti — Obbiezioni e proposte dei deputati Sella, Cavallini, Sanguinetti, Castagnola, relative alla concessione di acque, e dichiarazioni dei deputati Restelli, relatore, Spaventa e Possenti — Approvazione dell'articolo emendato — Opposizioni del relatore e del deputato Cavallini alle proposte del deputato Nervo agli articoli* 15 *e* 16 — *Approvazione degli articoli* 15, 16, 17 *e* 18, *dopo osservazioni del deputato Sanguinetti sull'ultimo — Domande, obbiezioni ed emendamenti dei deputati Sella, Sanguinetti, Ruggero all'articolo* 19, *relativo all'istituzione della ragioneria generale, e spiegazioni del ministro e dei deputati Restelli e Maurogònato — Sugli articoli* 20, 21, 22, 23 *e* 25 *i deputati Salaris, Maldini e Sella fanno domande ed obbiezioni, cui risponde il relatore Restelli, il quale propone un'aggiunta all'ultimo — La discussione sull'ultimo è rinviata.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI G., *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, e del sunto delle seguenti petizioni:

12,306. Il sindaco di Volongo trasmette una deliberazione di quel Consiglio comunale tendente ad ottenere l'aggregazione di detto comune alla provincia di Cremona anzichè a quella di Brescia.

12,307. La congregazione di carità della città di Faenza rivolge alla Camera viva preghiera perchè voglia dichiarare esenti le opere pie dalle tasse di successione e di ricchezza mobile.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Zuradelli chiede, per affari suoi particolari, che gli sia prolungato fino al 1° agosto l'ottenuto congedo.

L'onorevole Panattoni, per affari urgenti, chiede un congedo di otto giorni.

L'onorevole Marincola scrive che motivi di famiglia lo impediscono di venire alla Camera. Non chiede però un congedo. Propongo gli sia accordato per dieci giorni.

(Sono accordati cotesti congedi.)

Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

CADOLINI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 12,306, colla quale si chiede che il comune di Volongo, che fu unito con recente legge alla provincia di Brescia, ne venga distaccato per essere aggregato a quella di Cremona.

L'importanza di questo argomento mi fa sperare che la Camera vorrà decretarne l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

ZAULI. Se gravi ai privati, egli è fuori di dubbio che tornare debbono gravissime ai molteplici interessi degl'istituti di pubblica beneficenza le tasse di successione e sulla ricchezza mobile. Egli è per tale riflesso che la congregazione di carità di Faenza inoltra, a mio mezzo, al Parlamento una petizione onde ottenere la esenzione da siffatte imposte.

Mentre io adempio all'affidatomi incarico, non so passarmi dal muovere preghiera all'onorevole presidente di accoglierla benignamente non solo, ma altresì dichiararla d'urgenza, al che porto fede non sarà per mancarmi l'adesione della Camera.

BARGONI. Io ho presentato un'eguale petizione a benefizio dell'istituto di carità di Casalmaggiore; e domando che anche questa sia dichiarata d'urgenza.

PRESIDENTE. Non occorre fare questa domanda. Ho già iteratamente detto essersi adottata la massima che, quando si è ammessa l'urgenza per una petizione, s'intende accordata anche per le altre che riguardano

lo stesso oggetto. Quindi, a tenore di questa massima, si ritengono dichiarate d'urgenza e la petizione accennata dal deputato Zauli, e quella indicata dall'onorevole Bargoni e quante altre verranno presentate in appresso su tale argomento.

DOMANDA DEL DEPUTATO RANALLI.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il deputato Ranalli vorrebbe fare al ministro dell'istruzione pubblica una semplice interrogazione sulle conferenze pedagogiche nell'istituto di studi superiori in Firenze.

Egli non intende di fare un'interpellanza, ma una semplice domanda di uno schiarimento; cosicchè ritengo che si accontenterà d'udire la risposta del signor ministro, senza provocare in proposito veruna discussione. Quindi, se non v'è opposizione, gli accordo in questi limiti facoltà di parlare.

RANALLI. Come ha notato l'onorevole presidente, io sono ben lontano dal fare una di quelle che si chiamano interpellanze; vale a dire di provocare una discussione su questo argomento. Spero che una volta verrà qui in discussione il grave tema degli studi, e che allora si potrà su di esso parlare un po' lungamente e tranquillamente; ed allora dirò tutto quello che la mia poca esperienza e scienza mi potranno suggerire. Ora, mi farei coscienza di togliere la benchè minima parte di tempo alla discussione delle leggi di amministrazione che ci sono state presentate. Mio unico e stretto intento è il domandare una spiegazione alla cortesia dell' onorevole ministro dell'istruzione pubblica, sopra una cosa che a me pare molto strana, tanto strana che, nel leggerla nei giornali, appena credeva ai miei occhi; e tanto più che credo di non increscere all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, in quanto che so che non è opera sua; ma d'altra parte io non poteva che rivolgermi a lui dal momento che vedo che ciò si vuol mandare in esecuzione.

Ecco di che cosa si tratta.

Si vogliono fare conferenze pedagogiche nell'istituto degli studi superiori e di perfezionamento in Firenze. Innanzi tutto, o signori, bisogna notare che per conferenze non s'intende quello che il significato di questa parola fin qui ha recato, vale a dire una radunanza di pesone di pari grado, di pari qualità, di pari studio che intendono di comunicarsi le loro idee, di proporre provvedimenti, ecc. Col nuovo vocabolario si chiamano conferenze le lezioni che devono essere fatte in un modo diverso; poichè pare che ci debbano essere lezioni per divertire o per isfoggio di sapere, e delle lezioni per creare allievi.

Per me le lezioni, l'insegnamento cattedratico, non è che d'una sola natura, vale a dire sempre indirizzato a formare allievi. Ora, questo insegnamento pedagogico si deve fare negli istituti superiori di Firenze per istruzione dei professori e dei maestri dei licei e dei ginnasi. Per quanto siamo avvezzi a vedere cose strane nella pubblica istruzione, per dire la verità, una cosa come questa non credo che sia stata mai fatta. Io non so se si faccia altrove, perchè pur troppo è raro in Italia che si faccia una cosa la quale non sia fatta altrove; ma per me, si facesse pure nell'Olimpo, e per decreto di Giove medesimo, io la reputerò sempre una cosa fuori del senso comune, poichè, o signori, mi pare una cosa fuori del senso comune insegnare a quelli che insegnano. Se c'è caso in cui sia applicabile la sentenza *oportet studuisse, non studere*, è appunto questo.

Oltre di che crede il ministro dell'istruzione pubblica, credono i professori dell'istituto di perfezionamento, che sia più facile insegnare in un istituto superiore che in un liceo od in un ginnasio? S'ingannano; ed io che non mi periterei di fare una lezione in uno studio superiore di perfezionamento, mi sentirei molto impacciato ad assumere l'istruzione elementare, perchè è la più difficile, ed è quella in cui si richiede maggiore esperienza.

Ora, io domando se questo ammaestramento secondario non riceve una grande offesa quando si sappia che quelli i quali fanno parte di quest'insegnamento hanno bisogno ancora d'istruzione.

MACCHI. Domando la parola.

RANALLI. Ma, io dico, che cosa si potrà dai medesimi giovani giudicare quando questi maestri debbano venire nell'istituto superiore a prendere lezioni del come debbano insegnare?

E non è qui tutto. Questi maestri e professori dei licei e dei ginnasi devono assoggettarsi ad un esame, perchè questo esame deve fruttar loro un diploma...

PRESIDENTE. Onorevole Ranalli, la prego di rivolgere addirittura la sua domanda di schiarimento al ministro. Io temo che lo sviluppo che dà, il preambolo che fa, possa destare il legittimo desiderio in altri oratori di rispondere.

RANALLI. Io finisco presto.

PRESIDENTE. Le faccio quest'avvertenza, perchè sicuramente nessuno ha l'intendimento che si apra una discussione sopra una materia che non è all'ordine del giorno, nè io potrei permetterlo.

RANALLI. Io ho bisogno però di far vedere in che consista l'inconvenienza di questo provvedimento.

Ora dunque per restringere (giacchè io veggo che non si possono manifestare abbastanza tutte le proprie idee) voi avete quest'inconveniente: dovendo questi professori e maestri sottoporsi ad un esame per avere un diploma che deve servir loro di avanzamento, e di non so quali vantaggi, se in questo esame facessero cattiva prova, io domando con quale autorità essi si ripresenteranno ancora ai loro discepoli dopo avere avuto questo sfregio.

Non basta; dovranno avere un avanzamento. Ma voi vedete, o signori, che questo è un modo di aprire

anzi la porta maggiormente al favore, perchè tanti che sentiranno la dignità di non volersi presentare a questo cimento, di non voler fare questa prova, vedranno preferiti per avanzamenti quelli che forse più audacemente crederono di farsi questa via per avanzare.

Vi è poi la parte economica. Tutti sanno che i maestri e professori dei licei e dei ginnasi non sono largamente pagati. Ora, in che modo essi si manterranno in questo tempo delle vacanze per diventare discepoli dei professori dell'istituto superiore?

Finalmente vi ha la questione della legalità. Pur troppo è vero che, cominciando dalla costituzione del Consiglio superiore, tutto si è fatto per decreti, e tante volte anche per regolamenti e circolari. Ma io credo che una volta che si tratta di innalzare un istituto all'insegnamento degli stessi insegnanti, si faccia una cosa così grave, così sostanziale, che ci sia bisogno di una legge, e che non si possa fare con un semplice decreto.

Conchiudo. Io non faccio nessun ordine del giorno, prima perchè non ho grande affezione per gli ordini del giorno; in secondo luogo perchè credo che la cosa si risolverà da sè, giacchè ho abbastanza stima dei professori dei licei e dei ginnasi, i quali non vorranno sottoporsi a questa umiliazione.

Nonostante prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione a voler chiudere la porta a queste che io non saprei chiamare con altro nome che con quello vero e proprio di ciarlatanerie; e l'unica proposta che farei, se egli credesse, è di sospendere l'esecuzione di questo decreto finchè non verrà in discussione la legge dell'insegnamento secondario, perchè mi parrebbe che allora fosse il caso di vedere se una disposizione consimile si potesse accettare; alla qual occasione verrà pure a proposito di parlare del modo di provvedere l'insegnamento secondario di buoni maestri.

BROGLIO, *ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.* Io davvero non mi sarei immaginato che l'onorevole preopinante esponesse delle idee così straordinarie e lontane da quelle comunemente ricevute a proposito di una disposizione tanto modesta come è quella di cui si tratta, la quale, mentre a lui pare una esorbitanza, un assurdo, una contraddizione al buon senso e al senso comune, ha avuto questa strana felicità di essere stata accolta dai vari ministri che si succedettero, i quali, di opinioni molto diverse in altre cose, caddero precisamente d'accordo nel trovare opportunissimo e conveniente questo provvedimento che l'onorevole Ranalli trova così strano.

Infatti, di che cosa si tratta? Vi è, come sa la Camera, un istituto superiore di perfezionamento a Firenze. I miei predecessori cercarono di dare al medesimo, in un modo o nell'altro, uno scopo preciso.

L'ultimo scopo a cui lo si volle dirigere, fu di farne una scuola normale, non per formare degli allievi soltanto, ma sì de' professori. L'onorevole Ranalli dice: io non conosco che un genere di lezioni, quelle che fanno degli allievi. Io l'assicuro che ci sono più generi di lezioni. Per esempio, le lezioni che deve dare un professore di insegnamento secondario per mettere un allievo di 15 o 16 anni all'onore del mondo, tanto da fargli sapere perchè tuona, o perchè lampeggia, in fatto di fisica, o come si fanno i cristalli, in fatto di chimica, insomma delle cognizioni molto elementari; queste lezioni, dico, sono ben diverse da quelle che i professori debbono dare a dei giovani adulti che si consacrano alla carriera dell'istruzione. È naturale adunque che ci voglia un genere di lezioni ben diverse per un giovanetto di 16 anni che, finito quell'anno, non si occuperà più di fisica, e per un uomo di 24 o 25 anni che vuol diventare un professore di fisica.

Pare impossibile che l'onorevole Ranalli non debba trovare una distinzione sostanziale e fondamentale in lezioni di natura così diversa. Ora dunque i miei predecessori si sono accordati, ripeto, nel dare a quell'istituto cotesta forma per giovare alla creazione di professori, al perfezionamento dei professori. Anche qui l'onorevole Ranalli ha esposto un'idea curiosa: *oportet studuisse, non studere.* Sicuramente, ma che vuol dire cotesto? Che, quando si è studiato fino ad un dato giorno, da quel giorno in poi non si debba studiare più? Io ho sempre creduto che si studi tutti i giorni, e che la vita sia breve rapporto alla necessaria lunghezza dello studio. Mi pare molto strano che si faccia meraviglie perchè un professore incaricato di qualche insegnamento studii a fine di perfezionarsi vieppiù e nella scienza e nel metodo pedagogico di comunicare questa scienza agli allievi. Ora dunque, tanto l'onorevole Berti con un decreto del febbraio 1867, quanto l'onorevole Coppino con decreti successivi, avevano stabilito che si aprissero in quell'istituto delle conferenze pedagogiche. Io ho trovato questa cosa avviata, mi parve importantissima e convenientissima, e le ho dato seguito; e davvero credo di aver fatto semplicemente ed umilmente il mio dovere, senza essere uscito punto dalle norme le più ovvie dell'insegnamento.

L'onorevole Ranalli espose un altro concetto molto curioso in fatto di scienza e d'insegnanti. Egli pretende che i professori degli istituti superiori sono quelli che hanno bisogno di saper meno, e che il vero culmine della scienza si debba trovare ne' professori delle scuole elementari. Saranno vere queste idee, ma non sono generalmente ricevute. Si è sempre creduto che la proporzione debba essere in senso inverso, cioè che quanto più si eleva il grado dell'insegnamento, tanto più debba elevarsi necessariamente la scienza del professore. Si è sempre creduto che questi professori dell'istituto superiore, detto di perfezionamento perchè deve perfezionare, dovessero essere adatti ad

insegnare ai giovani professori, per metterli sempre meglio in grado di compiere il loro ufficio e di trasmettere la scienza agli allievi.

Aggiungasi che non vi è alcun obbligo di partecipare a queste conferenze: quindi scompare la ragione economica, perchè coloro i quali non potranno parteciparvi, non vi andranno; ma poi, che quelli i quali avranno seguìto cotesto corso, avranno subìto degli esami, avranno riportato un esito favorevole, debbano avere un titolo di più per essere preferiti nelle nomine, è la cosa più naturale del mondo. Se noi vogliamo innalzare la scienza, non c'è che un modo solo, ed è di moltiplicare e rendere sempre più rigorosi gli esami. Questo è il solo metodo per elevare la scienza nel nostro, come in ogni altro paese.

Io mi figuro che dopo queste spiegazioni l'onorevole Ranalli capirà come io non possa acconsentire alla domanda di sospendere coteste conferenze. Se non le avessi stabilite, mi crederei anzi in obbligo di dar corso a questi decreti, che, come ho detto, trovai fatti.

(I deputati Macchi e Ranalli domandano la parola.)

PRESIDENTE. Scusino, io non posso consentire che proceda oltre questa discussione; sarebbe un modo indiretto per introdurre e sviluppare un'interpellanza quando non si trova all'ordine del giorno.

Il deputato Ranalli ha chiesto di fare una semplice interrogazione di schiarimento. Credendo che egli si limitasse ad udire la risposta del signor ministro, in tali termini gli concessi facoltà di parlare. Quando si vogliono interpretare le parole giusta la vera loro significazione, si sa benissimo che cosa sia una domanda ed una risposta. Ma quando invece si muovono appunti ad un atto governativo, bisogna che il Ministero si difenda, ed è naturale che vi siano deputati che prendano a discorrere in un senso e nell'altro. È questo ciò che non posso assolutamente permettere senza infrazione del regolamento.

RANALLI. Io vorrei solo rettificare alcune osservazioni fatte dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Onorevole Ranalli, ora si deve continuare la discussione sul progetto di legge che è all'ordine del giorno; qualsiasi altra discussione è intempestiva.

MACCHI. Signor presidente, vorrei solo dare uno schiarimento...

PRESIDENTE. Lo darà un'altra volta, onorevole Macchi. Non mancheranno occasioni che si faranno interpellanze in materia d'istruzione pubblica. Se si volesse ora protrarre più oltre questa discussione che non è all'ordine del giorno, rimarrebbe monca, incompleta e senza giovamento alcuno per la cosa pubblica. Pertanto io credo che non convenga dare seguito a quest'incidente.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualigo deve riferire sopra un'elezione.

PASQUALIGO, *relatore.* Per incarico del III ufficio ho l'onore di riferire intorno all'elezione del collegio di Spoleto.

Gli elettori inscritti sono 1176; i votanti nel primo scrutinio furono 297. In esso il generale Giuseppe Govone ebbe voti 197; l'avvocato Lorenzo Franceschini 98; vi fu un solo voto disperso ed uno nullo.

Non avendo alcuno riportato il numero dei voti richiesto dalla legge, si addivenne al ballottaggio, a cui intervennero 448 elettori.

In questa votazione il generale Govone ottenne voti 328; l'avvocato Franceschini 110: furono dichiarate nulle schede dieci, delle quali una essendo dubbia, fu alligata allo incartamento. Per conseguenza, il generale Govone, avendo conseguito maggior numero di voti, fu proclamato deputato.

Non essendovi stata alcuna protesta, e d'altronde essendo le cose passate con tutta regolarità, l'ufficio III unanime propone, per mezzo mio, alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

(Il processo verbale è approvato.)

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha la parola per una comunicazione.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* Ho l'onore di presentare alla Camera un conto amministrativo dei proventi e delle spese dell'esercizio 1861 per le antiche provincie del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria. (V. *Stampato n° 19 bis*)

Presento parimente una proposta di legge riguardo all'approvazione di una spesa per il riacquisto dell'isola di Montecristo. (V. *Stampato n° 212*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione del conto amministrativo del 1861 e di questo progetto di legge. Saranno stampati e distribuiti ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO, E SULLA CONTABILITÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'amministrazione dello Stato ed alla contabilità generale.

Siamo giunti all'articolo 11. Ne do lettura:

« Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti, sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere, e che la Corte avrà registrato.

« Per ciascun contratto si indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e domicilio dei contraenti non che la forma, se, cioè, il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso quali siano state le ragioni per conchiuderlo in questa forma in relazione agli articoli 4 e 5 della presente legge. »

Se nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 12. I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici uffiziali a ciò delegati, e colle norme che verranno stabilite nel regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti uffiziali avranno forza di titolo autentico. »

(È approvato.)

« Art. 13. I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del ministro cui spetta, o di pubblici ufficiali da lui delegati, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.

« Quando si tratti di oggetti che, o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso esecutorio da chi presiede all'asta. Però questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sarà annessa al conto del contabile che riscosse il credito derivante dal contratto. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

« Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del regno*, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta fiscale nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte e non destinati a far parte del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque e la alienazione delle strade nazionali abbandonate. »

L'onorevole Maldini propone che a questo articolo si aggiunga: « L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata per legge. »

RESTELLI, *relatore*. Vorrei solamente aggiungere a questo articolo 14 le seguenti parole: « o di quelle parti di esse che non sono necessarie all'uso pubblico. »

Avviene talora che le strade pubbliche nazionali hanno dei margini che importa di alienare ai limitrofi possessori, perchè se ne valgano per fare dei sostegni ai loro fondi. Affinchè non occorra una legge speciale per questi casi di poca importanza, la Commissione propone la detta aggiunta.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone di aggiungere in fine dell'articolo queste parole: « o di quelle parti di esse che non sono necessarie all'uso pubblico. »

Ora l'onorevole Maldini intende di dire qualche cosa sulla sua aggiunta?

MALDINI. Spero che mi basteranno poche parole per sviluppare la mia aggiunta perchè la credo abbastanza chiara. Essa trae origine in gran parte dal concetto che informa la legge che ora noi discutiamo, e mi sembra che la Commissione, nel proporre il progetto di legge, abbia avuto di mira, parlando di siffatte alienazioni, che desse non possano farsi che per beni demaniali di poca importanza.

Diffatti a pagina 6 della relazione io veggo che dove si parla di *alienazioni e permute non destinate a far parte del demanio pubblico*, la Commissione così si esprime: « Ora questi enti, che non possono essere beni di molta importanza... » Ecco dunque che la Commissione evidentemente intende che l'alienazione dei beni di poca importanza possa essere fatta anche con disposizione ministeriale, e che le alienazioni dei beni di una certa importanza occorra che siano fatte per legge speciale.

In questo senso io ho avuto l'onore di presentare la mia aggiunta che concerne l'alienazione delle navi dello Stato che dovrebbe essere autorizzata per legge.

È superfluo che io provi alla Camera l'importanza ed il valore che possono avere le navi, anche quelle che si mettono all'asta per essere alienate. Il valore primitivo di coteste navi certo è d'entità grandissima e molto maggiore di quello che concerne certi beni demaniali.

In quanto all'importanza, oltre quella del valore, c'è anche l'importanza militare marittima che pure deve essere considerata in quest'argomento.

Le navi dello Stato quando sono giunte ad un certo grado di deperimento, e che si calcolano inservibili ai vari scopi della marina militare, vengono, come si dice, radiate dal ruolo del naviglio. La radiazione di una nave dal ruolo del naviglio ha luogo per decreto regio; successo questo fatto, non si sa più che cosa si faccia del bastimento reso inservibile. La Camera ben sa che una nave radiata dal ruolo del naviglio può essere alienata oppure demolita.

Quanto alla demolizione, questa ha luogo per una semplice disposizione ministeriale. Il bastimento demolito si riduce a materiali, alcuni dei quali nelle marine ben ordinate servono sempre a qualche uso successivo perchè presentano un certo valore; le altre parti del materiale che hanno poco valore, ma che non possono utilizzarsi proficuamente vengono alienate. Succede allora il caso contemplato dalla Commissione.

Le navi dichiarate inservibili, dopo essere radiate dal ruolo del naviglio, possono venir pure sottoposte all'alienazione. In tal caso veniamo precisamente ad una questione di vendita dei beni demaniali, perchè nessuno vorrà certo contestare che un bastimento rappresenti una parte del patrimonio della nazione. Ora, se per la vendita di un fabbricato è d'uopo domandare alla Camera l'autorizzazione di porre in vendita questo stabile, credo che a maggior ragione occorra un'autorizzazione per legge, onde siano messe in vendita le navi dichiarate inservibili, le quali, comunque dichiarate inservibili, conservano ancora un valore forse dieci volte maggiore di certe case, di certi stabili, per vendere i quali si chiede l'autorizzazione della Camera.

Non faccio ora allusioni di sorta; ma, qualora si lasciasse in facoltà del ministro della marina di vendere i bastimenti dichiarati inservibili, potrebbe succedere che venisse un ministro il quale vendesse una gran parte del naviglio dello Stato. Che cosa può far la Camera in questa circostanza? La Camera nulla può fare, perchè un tale fatto è sottratto alla sua giurisdizione.

Inoltre occorre una legge speciale perchè il ministro della marina sia autorizzato ad aumentare di una nave il naviglio dello Stato, ed io credo quindi che occorra pur un'altra legge perchè una nave dello Stato sia venduta all'asta.

Ora, per togliere ogni equivoco, dichiaro che con l'aggiunta da me proposta non contemplo tutti i piccoli galleggianti che possano essere al servizio della marina; contemplo bensì quelle navi che sono registrate sul ruolo del naviglio dello Stato.

Spero quindi che la Camera vorrà fare buon viso all'aggiunta che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta fatta dal deputato Maldini.

(È appoggiata.)

Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

RESTELLI, *relatore.* Io credo sarebbe meglio che l'onorevole Salaris sentisse prima il parere della Commissione.

SALARIS. Se la Commissione vuol dichiarare se accetta o no l'aggiunta, io non ho difficoltà di cedere la parola al suo relatore. Io sorgeva per combattere questa aggiunta; se la Commissione intende ora dichiarare il suo parere, tanto meglio, io ascolterò.

RESTELLI, *relatore.* La Commissione non la combatte, anzi l'accetta con qualche modificazione.

SALARIS. Io, come dissi, sorgo per combattere la proposta dell'onorevole Maldini.

L'onorevole Maldini desidera che l'alienazione delle navi dello Stato sia autorizzata per legge.

In verità, che la legge sia necessaria perchè la Camera decida che una nave o più navi siano in istato da doversi cancellare dal numero del naviglio dello Stato, e da mettersi in vendita, non parrebbe assai credibile, perchè la Camera sarebbe chiamata ad esercire un uffizio che certamente non sarebbe di sua competenza. La Camera fa leggi, ma non perizie intorno allo stato delle navi, perchè formino parte del naviglio, ovvero siano alienate.

Dunque non posso attribuire questo significato all'aggiunta dell'onorevole Maldini, ma il significato che debbo attribuirgli sarà piuttosto che, quando una Commissione che ne avrà incarico dal ministro dichiara che una tal nave non debba più appartenere al naviglio e che debba alienarsi, allora si dovrà richiedere che l'alienazione venga fatta per legge.

Ebbene, intesa in questo senso, se si ammettesse quest'aggiunta, si convertirebbe in perdita dello Stato, anzichè in vantaggio; perchè, appena una nave sarà riconosciuta che non debba più appartenere al naviglio dello Stato, si procederà senza indugio alla perizia ed in base alla medesima si addiverrà al contratto di alienazione, il cui prezzo potrà superare od uguagliare quello di perizia.

Ora, se questo contratto dovrà essere approvato per legge, quale ne sarà il risultato? Ognun di voi sa che un progetto di legge dovrà fare il suo corso, che non si compie ordinariamente prima di tre mesi.

Ora, dopo il trascorso di tre mesi, il prezzo di quella nave sarà lo stesso? Il giorno che sarà approvata per legge quella alienazione, il giorno che quel contratto sarà approvato per legge, il compratore dirà: vi ringrazio, signor ministro, non acquisto più; il valore di quella nave non è più lo stesso; oggi vale assai meno, perchè col tempo la nave è deperita.

E ciò è naturale. Se prima la nave valeva, per esempio, 100,000 lire, ora non ne vale neppure 60,000, e questa differenza di valore sarà a perdita dello Stato. Dunque è chiaro che l'effetto di quest'aggiunta sarebbe un gravissimo danno allo Stato, invece di quel vantaggio che è nel desiderio dell'onorevole Maldini.

Se la Camera ammettesse quest'aggiunta, è certo che infrenerebbe l'azione del Ministero a danno degli interessi dello Stato; quindi io credo che l'aggiunta debba essere respinta. La Commissione non fece parola dell'alienazione delle navi, e ne avrà avuto le sue buone ragioni per farlo. Io accennai un inconveniente; l'onorevole D'Amico ne avrà ben altri da porre innanzi, egli che è competente nella materia, e darà anche altre ragioni che per certo non potevano essere date da me profano a cose di navi; e spero non accetterà l'aggiunta dell'onorevole Maldini.

Quanto a me prego la Camera di respingerla.

D'AMICO. *(Della Commissione)* Le osservazioni fatte dall'onorevole Maldini a sostegno della sua aggiunta sono state prese in considerazione dalla Commissione, e prima che parlasse l'onorevole Salaris, la Commissione si era fatta anche ragione di talune osservazioni da lui fatte. L'alienazione di una nave dello Stato è per certo un fatto importante. La nave

è la creazione di una proprietà dello Stato, che avviene per legge del Parlamento.

È vero che questa nave deperisce da per sè, e che per conseguenza la sua demolizione è un fatto naturale; ma l'emendamento dell'onorevole Maldini non parla solo di demolizione, parla di alienazione. Si potrebbe benissimo alienare un valore dello Stato, così importante come una nave da guerra, anche quando non sia per effetto di vetustà o per altra simile necessità. Ci sono così delle demolizioni di navi che non dipendono da nessuno, come, per esempio, quando una nave viene cancellata dal naviglio dello Stato, per effetto d'un naufragio, d'un incendio, o d'una disgrazia qualunque.

La Commissione, tenendo conto di tutti questi diversi criteri, delle ragioni che hanno indotto l'onorevole Maldini a proporre il suo emendamento, accetta in massima quest'aggiunta, ma crederebbe però conveniente di modificarla in questo senso: « l'alienazione delle navi dello Stato sarà autorizzata dalla legge del bilancio. »

Come si fa generalmente nei bilanci di parecchie marine estere d'una grande importanza, alla legge del bilancio dovrebbe unirsi ordinariamente l'elenco del naviglio dello Stato; e gli allegati del bilancio della marina in Francia ed in Inghilterra danno conto delle varianti che questa lista ogni anno subisce per le diverse perdite, ed anche per le diverse alienazioni che ha sofferto il naviglio medesimo.

La Commissione quindi raccomanda alla Camera l'accettazione dell'emendamento Maldini con la modificazione di cui ho fatto cenno, con che si evitano gli inconvenienti che porterebbe una legge speciale, e si eviterebbero i pericoli accennati dal proponente.

MALDINI. Io non ho avuto la fortuna di farmi intendere dall'onorevole Salaris, poichè egli ha combattuto ciò che non ho mai pensato di proporre.

Dopo ciò ringrazio la Commissione d'aver accettata la mia aggiunta emendata, nel senso esposto dall'onorevole D'Amico, e quindi accetto l'emendamento della Commissione.

RIBOTY, *ministro per la marineria.* Anch'io devo dichiarare che accetto l'emendamento che è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcuna divergenza, leggo tutto l'articolo coll'emendamento accettato dalla commisione.

NERVO. Io ebbi l'onore d'inviare al banco della Presidenza una piccola aggiunta.

PRESIDENTE. (*Ricercando fra le sue carte*) Ma, Dio buono! Se, nonostante tutte le raccomandazioni, attendono a mandare gli emendamenti proprio al momento in cui si apre la discussione sopra un dato argomento, può benissimo avvenire che essi passino inosservati.

NERVO. Mi rincresce.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo propone un emendamento all'articolo 14; dopo la parola « le alienazioni, » direbbe « e la nuova destinazione ad uso di servizio pubblico dei beni. »

RESTELLI, *relatore.* La Commissione non accetta questo emendamento, perchè le parrebbe contrario perfino alla dignità della Camera, che ogni qualvolta si tratti di mutare la destinazione di un fabbricato a qualunque diverso servigio pubblico, debba occorrere una legge del Parlamento.

Capisco che, avendo in questi ultimi anni visto l'onorevole Nervo molto frequentemente cambiate le destinazioni degli edifizi pubblici, e fatte anche delle spese riflessibili per codesti cambiamenti, si preoccupi di questi inconvenienti e venga a proporre il rimedio; ma la Commissione crede che quello che è avvenuto in questi ultimi anni sia dovuto alla condizione eccezionale dei tempi; ma che ora, ricondotta l'amministrazione a condizioni normali, non si debbano più temere gli inconvenienti che hanno avuto luogo, osservandosi altresì come i crediti suppletivi per maggiori spese non possano più, per la nuova legge, essere autorizzati per decreto reale.

Quindi, la Commissione pregherebbe l' onorevole Nervo di non insistere sul suo emendamento.

Dirà l'onorevole Nervo che, anche quando si tratta di piccoli valori di cose stabili, si vuole una legge. Sta bene: ma vedrà benissimo l'onorevole Nervo che ogni disposizione di tal fatta deve avere una limitazione. Ora, quando siamo arrivati ad un certo punto bisogna fermarsi e non spingere troppo oltre la diffidenza verso il Governo chiamato a provvedere alla amministrazione dello Stato.

NERVO. Dirò brevi parole in risposta all'onorevole Restelli, intorno alle osservazioni da lui espresse sulla mia proposta.

Questa non venne suggerita di certo dalla convinzione di poter risparmiare poche migliaia di lire all'erario dello Stato, ma fu consigliata dall'esperienza acquistata nel corso degli anni passati, la quale c'insegna con documenti alla mano, particolarmente colle note di numerosi decreti di crediti suppletivi approvati in assenza del Parlamento, eziandio allora che non ci era assoluta necessità, e trattavasi anche di grandi stabili appartenenti al demanio, che ebbero un'altra destinazione, per cui ne segue a modo di corollario che alcune volte il loro valore salga a più di 300,000 o 400,000 lire.

Ora, io dico, mentre ci preoccupiamo del modo di assicurare un'economica gestione della pubblica amministrazione, mentre stiamo discutendo sulle disposizioni di questo primo capitolo della legge che riguarda precisamente il patrimonio dello Stato, io credeva conveniente ed opportuno che, senza fare atto di diffidenza verso il Governo, fosse conveniente in questa circostanza di sancire una disposizione, la quale

assicurasse che per l'avvenire questo spreco di spesa più non avesse luogo.

Ma io mi arrendo anche in parte alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione, e se l'onorevole ministro delle finanze, il quale dovrà provvedere alla compilazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge mi assicura che farà in modo, che si abbia avvertenza a stabilire nel regolamento stesso disposizioni le quali, per quanto spetta al potere esecutivo, possano impedire questi sprechi di spese, questi adattamenti non necessari, non urgenti di locali, non solo di poche stanze, ma di grandiosi locali, come avvenne in alcune città d'Italia, allora m'arrendo alla proposta dell'onorevole relatore e ritiro il mio emendamento.

Non avrei, per esempio, che a citare il fatto avvenuto nel locale delle dogane di Torino. È noto a tutti che il Governo fece un contratto col municipio di Torino, col quale s'impegna a pagare per venti anni la somma egregia di 70 mila lire all'anno per fitto della nuova dogana che la società dei magazzini generali s'impegnava a costrurre per uso dello Stato.

Ebbene, a me pare che, in seguito a quest'impegno molto oneroso per le finanze dello Stato, avrebbe dovuto essere possibile all'amministrazione delle finanze di utilizzare l'antica dogana in Torino in via dell'Arsenale, locale molto vasto che avrebbe potuto egregiamente utilizzarsi dall'industria privata. Ma no, signori, appena questo locale fu reso disponibile dalle finanze dello Stato, l'amministrazione della guerra a Torino ne prese possesso, vi mise dentro alcuni soldati, ed ora quel locale è infeudato all'amministrazione militare, ed io ritengo, nè con urgenza, nè con assoluto bisogno del servizio. E questo, o signori, si è ripetuto non solo a Torino, ma a Napoli ed in altre città.

Epperciò io, senza volermi soffermare troppo su questo fatto, indico in tesi generale ciò che, a mio avviso, è necessario che la legge disponga.

Signori, questa legge ha una grande importanza; ed io non esito attribuire alla medesima, se sarà ben fatta, maggiore importanza e utilità forse che a quella del macinato, rispetto alla quale è ancora cosa molto problematica se renderà i 60 milioni che il ministro ne attende.

Ma se noi facciamo una buona legge sulla contabilità; se noi, senza voler mostrare diffidenza verso il Governo attuale, nè verso i ministri che si succederanno, facciamo una legge che porti l'impronta della esperienza degli anni trascorsi e di ciò che si trova nelle leggi degli altri paesi che ci precedettero nella organizzazione della pubblica contabilità, io credo che faremo cosa essenzialmente utile allo Stato e che compenserà in grande proporzione il maggior tempo che si può impiegare a discuterla.

PRESIDENTE. Intende di ritirare il suo emendamento?

NERVO. Se l'onorevole ministro mi dà questa assicurazione, io lo ritiro.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* Io posso dare all'onorevole Nervo precisa assicurazione che il regolamento, per quanto dipenderà da me, provvederà che la legge sia eseguita in tutte le sue parti.

Non potrà il regolamento aggiungere a quello che non sarà nella legge, perchè questo non credo debba essere lo scopo del regolamento.

A proposito di questo argomento, mi permetta la Camera di aggiungere una sola osservazione. Il lamento che fa l'onorevole Nervo degli spostamenti di locali che sono accaduti per il passato, può essere giusto in qualche parte, e anch'io lo riconosco; ma faccio osservare che da sei anni da che è fondato il regno d'Italia, collo sviluppo che ha preso l'amministrazione e col trasferimento della capitale si è dato occasione pur troppo a questi spostamenti e collocamenti di servizi in locali dove poi non hanno potuto continuare. Mi sembra però che d'ora innanzi questi inconvenienti non possano riprodursi.

Ora io mi permetto di avvertire che per qualunque grandioso lavoro debba intraprendersi d'ora innanzi dovrà necessariamente essere prevista la relativa somma in bilancio, e allora la Camera, se sarà una spesa inutile, avrà il modo di impedire che si faccia; ma in sostanza la vera garanzia contro codeste spese risiede in questa legge medesima dove si dispone in guisa da non rendere più possibili le maggiori spese.

Io insisto in questo concetto; per me tutte quelle disposizioni di questa legge le quali tendono a rendere impossibile che si oltrepassi il bilancio stabilito, sono le sole garanzie efficaci ad evitare quegli inconvenienti ai quali accennava l'onorevole Nervo. Per conseguenza gli rinnoverei la preghiera di ritirare l'emendamento che egli ha proposto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 14 con gli emendamenti accettati dalla Commissione:

« Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devano essere autorizzate per legge speciale.

« Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del regno*, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta fiscale nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte e non destinati a far parte del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque e l'alienazione delle strade nazionali abbandonate o di quelle parti di esse che non sono necessarie. »

Poi si aggiunge l'alinea seguente:

« L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio. »

Mi pare che si potrebbe dire: per legge speciale, ovvero nella legge del bilancio; perchè osservo che po-

trebbe accadere che il bilancio fosse già approvato, e quindi sarebbe necessaria una legge speciale. (*Segni di assenso*)

Metto ai voti l'articolo coll'aggiunta testè letta.

SANGUINETTI. Pregherei la Commissione a dire se accetta o no la redazione proposta dal signor presidente.

PRESIDENTE. Io ho solo letto la redazione della Commissione facendo qualche osservazione.

SANGUINETTI. Mi pare che il presidente ha detto di aggiungere: « o nella legge del bilancio, o per legge speciale. » In ogni caso, io farei questa proposta formale, cioè che si dica: « o con legge speciale, » perchè sarebbe strano che la Camera volesse limitarsi a vendere le navi unicamente in forza della legge del bilancio.

RESTELLI, *relatore.* La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora il nuovo alinea sarebbe così concepito:

« L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata o con la legge del bilancio, o con legge speciale. »

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Prego la Commissione a volermi dare una spiegazione intorno al significato di queste parole, « le alienazioni e permute di beni acquistati all'asta fiscale nell'interesse, ecc. » Io non comprendo come un atto, un contratto di permuta possono avere luogo per mezzo dell'asta.

Capisco: le alienazioni, gli acquisti possono seguire per mezzo dell'asta; ma una permuta all'asta, per il mio pensiero è incomprensibile. La conseguenza di questa osservazione è, o che nell'articolo 14 della Commissione manca qualche parola, oppure che il concetto di essa non è abbastanza chiaramente definito. In ogni caso la Commissione mi sarà gentile per fornirmi spiegazioni che mi dilucidino le sue parole.

CORRENTI. La spiegazione che domanda alla Commissione l'onorevole Cavallini, non mi pare difficile a darsi, perchè essa si trova anche solo leggendo le parole scritte nell'articolo 14.

L'articolo non dice già che le alienazioni e le permute, di cui esso parla, debbano essere fatte all'asta; quindi non esiste la difficoltà che la permuta sia fatta colla forma dell'asta. L'articolo dice solo che i beni i quali sono pervenuti al demanio per effetto di subaste in conseguenza della riscossione delle imposte, o per esecuzione forzosa contro debitori demaniali, possano essere, quando non debbano far parte del demanio dello Stato, possano essere, dico, venduti o permutati senza l'autorizzazione d'una legge speciale. Tutto ciò mi par chiaro, e non credo che faccia nascere il dubbio temuto dall'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini è soddisfatto?

CAVALLINI. L'onorevole Correnti m' ha letto l'articolo, che io pure ed altri avevamo riletto, e mi ha risposto, che l'articolo è più che chiaro! Con tale risposta che debbo io replicare? Se le parole fossero così chiare, come a lui pare, la Camera mi farebbe certo l'onore di ritenere per certo che io non avrei pronunciato verbo.

Ma, a parte queste osservazioni supervacanee, se si crede di parlare di permute che seguano dopo l'acquisto all'asta, non sono io che farò ulteriore opposizione; però mi sia permesso replicare che le parole, come suonano e come giacciono materialmente, non sono le più felici, e che una diversa formola toglierebbe ogni dubbiezza.

PRESIDENTE. Se la Commissione non ha nulla da aggiungere riguardo all'osservazione dell'onorevole Cavallini, do la parola all'onorevole Sella.

SELLA. Io vorrei chiedere uno schiarimento all' onorevole Commissione, se, cioè, parlandosi qui delle concessioni per derivazioni d'acqua, s' intende che il Governo abbia, senza uopo di legge, facoltà di far concessioni perpetue d'acqua.

Osservo a tale proposito che la legge dei lavori pubblici non è bene esplicita sopra tale argomento: essa parla di concessioni, e dice: « sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporaneo. »

La Camera non ignora di certo quanta sia la gravità di coteste questioni e quanti gravi reclami possono sorgere in proposito, come ne abbiamo avuto recentemente l' esempio pel canale derivato dal Ticino.

Siccome è cosa molto importante, io mi limito, per mia intelligenza della legge, a chiedere alla Commissione se intenda che questa derivazione d'acqua sia anche in perpetuo.

Una volta l'amministrazione in genere (non so qual norma abbia ora l'onorevole ministro delle finanze) teneva per regola di non dare mai concessioni d'acqua oltre trent'anni; e ultimamente, quando si trattò della derivazione d'acqua pel comune di Ancona, siccome si doveva darla per novant'anni, per togliere di mezzo ogni dubbiezza, ebbe ricorso all'autorità del Parlamento proponendo una legge.

La questione essendo gravissima, io domando questo a titolo di schiarimento.

RESTELLI, *relatore.* La Commissione nell'usare la parola *concessione* per derivazione d'acqua, ha inteso quel genere di concessioni che stabiliscono una servitù su acque pubbliche per la derivazione d'acqua. Quindi, non è veramente l'alienazione, nel senso in cui l'intende l'onorevole Sella, che questo articolo contempla; bensì soltanto la concessione per derivazioni d'acque pubbliche che, nel concetto tecnico, corrisponde alla imposizione di una servitù su di un'acqua pubblica.

Queste concessioni possono bensì essere più o meno durature e, in alcuni casi, anche perpetue; e quindi capisco anche come, in molti casi, sarà molto affine, avuto riguardo all'importanza della cosa, una mera

concessione per derivazione d'acqua ad un'alienazione vera e propria di una quantità d'acqua di proprietà demaniale; tuttochè sia vero che possa esistere una quasi coincidenza d'importanza, il caso però è diverso. Per la vendita propriamente detta di acque di proprietà demaniale, provvede il primo alinea di questo articolo, perchè anche le acque sono, per le disposizioni del Codice civile, annoverate fra i beni immobili.

Quanto alle altre acque pubbliche di cui può essere fatta concessione, questa si intende sempre non potersi fare altrimenti che sotto le cautele tutte prescritte dalla legge sui lavori pubblici, sul qual punto la Commissione nulla ha inteso di voler innovare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. La cedo all'onorevole Sella.

SELLA. Debbo confessare che non capisco troppo la differenza che venne ora indicata dall'onorevole relatore tra i titoli di proprietà. Quando io ho una concessione di acqua, a me pare di avere una proprietà come un'altra. So benissimo che non è altro che il diritto di derivare l'acqua dal fiume, secondo quelle condizioni che sono imposte dal decreto di concessione, ma evidentemente questa è una alienazione come qualsiasi altra, perchè l'acqua non è illimitata e per conseguenza quello che prendo io non può più essere preso dagli utenti inferiori.

Ciò posto, io dichiaro che per parte mia non faccio opposizione a questa facoltà, che la Commissione vuol lasciare al Ministero, di dare delle concessioni di acque anche perpetue; però non nascondo che tale questione mi pare gravissima.

L'onorevole relatore sa meglio di ogni altro che è stato conceduto recentemente un grande canale derivato dal lago Maggiore, e che naturalmente gli utenti inferiori possono muovere, ed hanno ragione di muovere delle lagnanze significanti. Credo che domande di derivazioni non meno importanti riguardo al Po sieno state fatte.

Io dichiaro che, se fosse da farsi in questo momento la legge dei lavori pubblici, desidererei di stabilire con essa maggiori guarentigie. Riguardo alla concessione di acque non ci si è badato molto in passato; ma è evidentemente un argomento che diventerà sempre più importante, imperocchè, o signori, quando voi fate una concessione d'acqua, se si tratta solamente per uso di forza motrice, l'acqua non si consuma gran fatto, e non vi ha un aumento di svaporazione più grande di quello che vi sarebbe, se scorresse nel torrente o nel fiume; ma invece se trattasi di irrigazione, quest'acqua non comparisce più per gli utenti inferiori, imperocchè si dilegua.

Coloro i quali hanno un po' seguìto l'andamento dei nostri torrenti alpini, ebbero a riconoscere questo fatto che da qualche tempo, a misura che l'irrigazione nei terreni si estende (non parlo dei casi d'inondazione), le portate ordinarie diminuiscono notevolmente.

Ora, le concessioni d'acqua si fanno mediante un regime di pubblicazione, il quale forse può lasciar luogo a qualche osservazione, imperocchè si pubblicano per lo più nei comuni cui riguarda la concessione d'acqua e che tante volte sono quanto all'acqua medesima i meno interessati.

Supponete un torrente che passa ai piedi di una valle: taluno domanda una concessione, e può il comune esservi quasi disinteressato, mentre invece per la situazione possono esservi interessati tutti i comuni inferiori. E la gravità di cotesta questione crescerà sempre a misura che l'agricoltura farà dei progressi, a misura che tutti impareranno a trar profitto d'ogni filetto d'acqua disponibile.

Ora, io confesso che già avevo dovuto occuparmi profondamente di tale materia quando ero ministro, e si aveva allora per buona norma d'amministrazione di non dare che concessioni temporanee. Non si andava mai oltre il trentennio.

NERVO. Sino a cinquant'anni si andava.

SELLA. Di regola c'era questa norma; od almeno, per parte mia, avevo presa questa norma di non eccedere il trentennio; perchè prevedo che la matassa si andrà arruffando a misura che andremo avanti. Ci sono però delle eccezioni, e la concessione di quel grande canale del Ticino, di cui mi suggerisce il mio vicino Possenti, fu invece per 90 anni.

Ma poichè qui facciamo una legge organica, io domando se la Commissione sia ben convinta dell'utilità di lasciar le cose nello stato attuale, e se non convenga togliere questa facoltà al Ministero di dar concessioni perpetue.

Io desidero d'imbarazzare il meno possibile la discussione di questa legge, e quindi non dirò altro; ma ho creduto mio dovere di chiamare l'attenzione della Commissione e della Camera...

CAVALLINI. Domando la parola.

SELLA... su quest'argomento che è della più grande importanza.

CAVALLINI. Io sarei brevissimo, e vorrei appoggiare la mozione dell'onorevole Sella.

RESTELLI, *relatore.* Se ha la bontà di udire la proposta della Commissione, vedrà che forse potrà l'onorevole Cavallini esserne appagato.

CAVALLINI. Parli pure.

RESTELLI, *relatore.* Or ora io diceva che c'è un punto in cui quasi s'incontrano le mere concessioni per derivazione d'acqua e le alienazioni. C'è un punto in cui si possono incontrare questi due concetti, e questo è la concessione perpetua, perchè la perpetuità della concessione è anche un carattere essenziale dell'alienazione.

Ora, per togliere le difficoltà poste avanti dall'onorevole Sella, la Commissione sarebbe per proporre di aggiungere la parola *temporanee*, stabilendosi così, che

per decreto reale possano bensì essere date delle concessioni per derivazione d'acqua, ma che le medesime siano temporanee. Ben prevedo l'obbiezione che la temporaneità non determinata può tradursi in una quasi perpetuità, come sarebbe il caso di una concezione temporanea di cento anni.

Ma s'intende bene che bisogna lasciare una latitudine anche al potere esecutivo che nella sua prudenza, ed assumendone tutta la responsabilità, non vorrà travisare il vero spirito della disposizione della legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Parmi che la difficoltà nasca da ciò.

Attualmente la materia delle acque è regolata nei singoli ex-Stati d'Italia da leggi speciali, o dalla legge sui lavori pubblici. Che tale materia debba essere regolata da legge speciale fu sempre pratica costante.

Per esempio, l'articolo 431 del Codice Albertino che vigeva nell'antico Stato sardo, riguardo alle alienazioni che poteva fare lo Stato, conteneva un'eccezione per ciò che concerne le acque, e prescriveva che in questa materia bisognava attenerci alle disposizioni di leggi speciali.

SPAVENTA. No, no!

PRESIDENTE. Continui l'onorevole Sanguinetti, se no do la parola ad un altro.

SANGUINETTI. Ora, con questo articolo 14 parrebbe che la Commissione desautorasse le leggi speciali esistenti, e che volesse dare facoltà al Governo di concedere, sentito il parere del Consiglio di Stato, derivazioni di acque anche perpetue, stando all'articolo come è ora redatto.

Ora, io crederei che la questione abbia a risolversi in questo modo; ove si dice: *le concessioni per derivazioni d'acque*, si potrebbe aggiungere: *nei limiti o secondo le prescrizioni delle leggi speciali.*

Abbiamo in sostanza una legge speciale, che è quella dei lavori pubblici, la quale tratta della materia.

Ora, vogliamo sì o no lasciare quella legge come sta? Credo che non sia intendimento della Commissione di modificare la legge dei lavori pubblici; quindi le concessioni d'acqua debbono darsi nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge speciale vigente, che è quella dei lavori pubblici. In tal modo mi pare che la questione, la quale in sè è gravissima, si eviterebbe per ora; poichè non è, a mio credere, nella legge di contabilità che noi dobbiamo stabilire i modi e determinare i diritti che possono derivare dalle concessioni di acqua; non è in questa legge che fa mestieri di esprimere se sia con legge oppure con decreto ministeriale che certe concessioni e certe alienazioni in fatto di acqua si debbono fare; quindi proporrei che si facesse quest'emendamento: « le concessioni per derivazione d'acqua nei termini stabiliti dalle leggi speciali. »

CAVALLINI. Ho chiesto la parola per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Sella...

PRESIDENTE. Non ne ha presentato.

CAVALLINI... almeno le osservazioni da lui esposte, le quali devono pur condurre alla proposta di un emendamento, e di cui la Commissione tenne già il debito conto, coll'acconsentire ad una proposta di aggiunta che spontaneamente or ora presentava.

Le concessioni d'acqua, specialmente per alcune provincie dello Stato, hanno, e possono avere una grandissima importanza. Basta avvertire che una gran parte delle provincie lombarde e quelle che stanno tra il Ticino e la Sesia debbono all'acqua tutta la loro fertilità e la loro grande produzione. Toglieteci l'elemento dell'acqua, e le nostre provincie sono subito fatte sterili e povere. Per noi l'acqua vale come la terra, e vale anzi più della terra. Niuno qui fra voi, per distinto agronomo che sia, può contestarmi questa notoria verità. Basta enunciare questo fatto incontestabile per riconoscere subito l'importanza della questione che fu sollevata dall'onorevole Sella. Ma come, noi cauteliamo l'interesse dello Stato al punto di esigere una legge speciale per l'alienazione di un immobile di niuna importanza, e non ne vorremo richiedere alcuna affatto per le concessioni d'acqua, che è pure un immobile, che può toccare a molti interessi pubblici e privati, e che ha un pregio così rilevante?

Il signor relatore, è vero, si affrettò a dichiarare che la questione meritava d'essere presa in seria considerazione, e credeva di ovviare ad ogni difficoltà proponendo che alle parole *concessioni per derivazione d'acqua*, si aggiungesse l'aggettivo di *temporanee.*

Ma alla mia volta domanderò a lui: che intende egli mai per concessioni temporanee? Quelle di 9, di 12 o di 30 anni?

Intendiamoci bene, o signori, perchè gli equivoci a me non piacciono punto. Volete voi riferirvi al Codice Albertino che più non ha forza, alla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, od al Codice civile italico?

L'argomento è di tanta gravità che noi non possiamo risolverlo con parole generiche. Una volta toccata siffatta questione, vuole essere a fondo pienamente discussa e risoluta.

Non si tratta solo dell'interesse dello Stato, di privarlo di una sua proprietà preziosa; non si tratta solo dell'interesse generale, di torre ad un fiume, ad un torrente, ad un rivo tutta o parte dell'acqua che scorre nei loro alvei a benefizio di tante popolazioni e della umanità; ma si tratta eziandio di attentare ai diritti acquisiti in forza di titoli, in forza di contratti onerosi, perchè una concessione d'acqua può impingere facilmente, e può menomare le conseguenze ed i benefizi derivanti da precedenti concessioni incontrastabili e dare luogo ad un mare immenso di guai, di contestazioni, di liti, di tumultuosi disordini.

Noi che conosciamo tutta l'importanza dell'acqua per intieri comuni, per intieri mandamenti, per intieri circondari, abbiamo l'obbligo di segnalarvi gli effetti

gravissimi che possono provenire da una disposizione meno provvida, meno ponderata, meno opportuna, meno legittima.

Se vogliamo essere giusti ed onesti, rispettiamo innanzi tutto i diritti acquisiti.

Mi pare che l'onorevole Sella ve lo abbia accennato. Se non ve ne parlò, se non lo fece a voi presente, ve ne farò io cenno, e lo confermerò alla vostra memoria.

L'anno scorso il Ministero accordava una concessione d'acqua dal lago Maggiore alla società Villarosi!

Dal Ticino, ossia dal lago Maggiore, dal quale quel fiume trae la sua origine, già numerose derivazioni di acqua, in gran parte da tempo immemorabile, e fondate su irrefragabili titoli, hanno luogo e sulla destra e manca sponda, a benefizio di parecchi circondari intieri.

Tutti *una voce* gridarono che quella concessione è illegale, lesiva dei diritti dei terzi, e radicalmente nulla.

Il Consiglio provinciale di Pavia, del quale faccio parte, si alzò non a guari a protestare unanime contro tale concessione che non può riconoscere legittima, ed alla mozione di quel Consiglio tutti si acquetarono.

Questo fatto, ed altri che pure io potrei qui citarvi e specificarvi, vi mostrano non solo come importi provvedere intorno all'acqua, ma che conviene altresì innovare, ed introdurre nelle leggi vigenti quelle modificazioni che sono suggerite e reclamate da intiere popolazioni.

Io vorrei quindi che concessioni d'acqua non altrimenti potessero avere luogo, tranne che per legge. Almeno vorrei che le concessioni d'acqua non potessero altrimenti essere consentite, se un mese prima almeno il pubblico non ne fosse stato diffidato, affinchè gli interessati, volendolo, potessero fare la loro opposizione.

Ma, siccome io non pretendo che questioni di tanta importanza siano risolte qui su due piedi, così propongo che si rinvii alla Commissione l'articolo 14, affinchè esamini e riferisca nella tornata di domani.

CASTAGNOLA. Io mi permetto di chiamare l'attenzione della Camera sull'osservazione che vado a fare.

Non basta inserire nell'articolo 14 l'aggiunta proposta dal relatore, cioè, soggiungere dopo la parola *concessione*, l'altra *temporanea*. Io accetto il suo concetto, ma osservo che sarebbe inefficace la formola. Cotesta materia, come già è stato osservato, è regolata dalla legge sopra i lavori pubblici, e precisamente all'articolo 133, il quale dispone che le nuove concessioni d'acqua, *sia in proprietà assoluta*, sia per semplice uso temporaneo o determinato, *saranno fatte per decreto reale*.

Dunque una legge organica, quale si è quella sui lavori pubblici, stabilisce già il principio, che si può *mediante regio decreto fare la concessione d'acqua in proprietà assoluta*.

Questa proprietà assoluta equivale a dire che si fa la concessione addirittura per un tempo indefinito; perchè altrimenti la proprietà non sarebbe più assoluta. Di più, osservate che l'articolo 133 vi parla di vendita, e questa parola *vendita* che voi riscontrate sulla fine di quest'articolo, vi dimostra che per la legge dei lavori pubblici si può anche alienare l'acqua in modo assoluto, farla passare dal demanio al commercio privato.

Se dunque la Commissione si arrestasse al suo emendamento, che se l'ho ben afferrato consisterebbe nell'aggiungere la parola *temporanee* alle *concessioni* contemplate nell'articolo 14, sa quale ne sarebbe la conseguenza? Che per le concessioni minori, cioè per quelle che si fanno solamente per un tempo determinato, si esigerebbe una garanzia maggiore; perchè per queste concessioni temporanee, che sarebbero contemplate adesso in questo articolo, vi sarebbe la garanzia della pubblicazione del decreto reale nella gazzetta ufficiale per esteso; quando invece le alienazioni fatte in modo assoluto, non sarebbero più contemplate da questo articolo 14, ma sarebbero rette dall'articolo 133 della legge sui lavori pubblici; e per queste concessioni non vi sarebbe mestieri allora della pubblicazione del decreto reale.

Per me io credo che una questione così importante valga la pena di essere presa addirittura di fronte. E giacchè tutti gli oratori parlano nello stesso senso, cioè che le concessioni in via di proprietà assoluta non si possano fare se non per legge (per quanto forse sia meno regolare in una legge di contabilità introdurre una modificazione ad una legge di natura diversa, quale si è quella dei lavori pubblici), io crederei più conveniente di sciogliere addirittura questa questione, e dire che d'ora in avanti non si potrà più fare la concessione di queste acque in proprietà assoluta se non mediante una legge; e parmi che allora la cosa pubblica sarebbe molto meglio regolata.

Sembrami invece che col solo emendamento proposto dalla Commissione si farebbe sorgere un'antitesi tra le diverse leggi, ed invece di diminuirli farebbe sorgere nuovi ostacoli.

In fine di questo schema vi è una clausola generale in cui si dice che s'intende derogare ad ogni disposizione contraria alla presente legge; si potrebbe anche aggiungere esplicitamente che s'intende di derogare, colla legge sulla contabilità, all'articolo 133 della legge sui lavori pubblici.

Sono queste le considerazioni che io ho voluto sottoporre al senno della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini fa questa proposta, « che le concessioni d'acqua si facciano per un tempo non maggiore di trent'anni. »

SPAVENTA. La Commissione non può accettare l'e-

mendamento dell'onorevole Cavallini, ed ora ne dirò le ragioni.

Non può neanche seguire l'onorevole Castagnola nella via in cui egli vorrebbe che la Commissione entrasse nella discussione e formazione di questa legge.

La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cavallini, perchè essa crede di non avere apportato nessuna innovazione allo stato presente della legislazione, che finquì è stata trovata ottima, senza reclami, senza osservazioni di chicchessia.

L'onorevole Cavallini ha creduto, e forse anche coloro i quali hanno parlato nel suo senso hanno creduto che la Commissione qui avesse introdotta alcuna novità, il che assolutamente non è.

La legge attuale, all'articolo 11, dice:

« Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

« Quelle però previste dall'articolo 431 del Codice civile possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per reale decreto da pubblicarsi nel giornale ufficiale del regno. »

Ora, la Commissione, prima di redigere il suo articolo 14, ha ricercato quest'articolo 431 del Codice civile Albertino ed ha trovato che quest'articolo dice così:

« Art. 431. Il disposto degli articoli 425, 429 e 430 non è applicabile ai beni aggiudicati alle regie aziende, o da essi ricevuti in pagamento per i tributi ed altri crediti, nè a quelli pervenuti altrimenti alle regie finanze e non destinati a fare parte del regio demanio, nè ai beni vacanti o provenienti da successioni senza eredi od abbandonate, finchè non vi saranno espressamente o tacitamente incorporati; nè finalmente alle concessioni per derivazioni d'acque demaniali od alle permute delle medesime. »

Ora, gli articoli 425, 429 e 430, a cui quest'articolo 431 si richiama, stabiliscono il principio che tutti i beni immobili dello Stato non possono vendersi che per legge e secondo certe formalità prescritte negli articoli medesimi.

Dunque la Commissione non ha fatto altro che mantenere la legislazione attuale. Invece però di riportare tale quale l'articolo 11 della legge attuale che si richiamava all'articolo 431 del Codice Albertino, ha prese da quest'articolo le parti più sostanziali e le ha riprodotte espressamente nel suo articolo 14.

Ma, mi si dirà, sarebbe meglio di mutare questa legislazione. Io potrei convenire coll'onorevole Sella, il quale ha descritto lo stato attuale delle cose e lo ha considerato come pieno di abusi e di pericoli; potrei convenire coll'onorevole Castagnola della facilità con cui si potrebbe ovviare a questi abusi, se la legge attuale che riguarda la concessione di derivazione di acqua fosse migliore. Ma noi stiamo facendo una legge di contabilità, e se ad ogni questione che sorge intorno a questa legge, si vuole complicarla con le questioni relative a tutte le leggi speciali dello Stato, noi non la finiremo più.

Noi abbiamo la legge speciale sui lavori pubblici che regola il modo con cui oggi si fanno le concessioni di derivazione d'acqua, e gli articoli speciali che si riferiscono a questa materia sono il 133 ed il 134 della legge del 20 marzo 1865, che io non istarò a ripetere alla Camera. Ma volete voi, in occasione della legge sulla contabilità, mutare le condizioni e le formalità prescritte in questi articoli, perchè si possa ottenere una concessione d'acqua e perchè il Governo possa farla.

Ma, io dico, così si esce dal campo della legge di contabilità, e se questo precedente è ammesso dalla Camera, io dispero di vedere mai finita questa discussione.

POSSENTI. Io prego la Camera a ponderare molto questo argomento.

Io convengo che, deliberando su questa legge, non sia opportuno il portare dei grandi cambiamenti nelle leggi speciali, ma questo fatto particolare io credo che abbia bisogno di una risoluzione immediata.

Se non si trattasse che di impedire una seconda edizione di ciò che fu fatto l'anno scorso col concedere per decreto reale niente meno che l'uso di tutte le acque del lago Maggiore che interessa tre o quattro provincie, senza che gl'interessati lo sappiano, mi sembra che sarà sempre cosa assai utile e servirà ad evitare gravi pericoli.

Non intendo con ciò di proporre alcun grave cambiamento nella proposta legge, propongo soltanto che, dove si dice « le concessioni per derivazione d'acqua, » si dica: « le concessioni per derivazione d'acqua per movimento di opifizi. » Infatti per questo servizio l'acqua non si aliena, fatto che abbia questo servizio, rientra immediatamente nel fiume; ma, quando si adopera per l'irrigazione, si fa una vera alienazione; e sia temporanea o no, è un fatto che si leva al fiume e agli inferiori utenti una più o meno grande quantità d'acqua.

Faccio poi osservare che la questione della temporarietà non vale molto in questo caso. S'immagini, per esempio, che la provincia di Modena, che ha chiesta una derivazione dal Po per un canale che costerà 15 o 16 milioni, ed irrigherà 25 o 30 mila ettari di risaie, la ottenga pure per soli 30 anni. Ma, domando io, quando si saranno spesi 15 milioni ed irrigati 30 mila ettari di risaie, quest'acqua non continuerà ad essere derivata? Il dubbio non è serio, bisogna per necessità rinnovare la concessione, e l'alienazione sarà assoluta e perpetua. Ecco perchè io credo che sia veramente questo il caso e il luogo di evitare questo sconcio coll'aggiungere le parole: *le concessioni per derivazioni di acque per movimento d'opifizi;* perchè per questi si

può benissimo ammettere che le concessioni relative si facciano per decreto reale, poichè non possono portare nessun pregiudizio.

A termini della legge attuale, il signor ministro delle finanze, come ha fatto per il canale del lago Maggiore, lo può fare per il canale del Po senza che nessuno lo sappia, e una tale facoltà è pericolosissima per le provincie che possono avervi interesse.

CAVALLINI. Io potrei rispondere all'onorevole deputato Spaventa che egli ha voluto colle mie parole costituirsi una difficoltà, un ostacolo a suo modo, per potere così più facilmente da abile gladiatore combattermi, perchè, in caso diverso, io avrei dovuto attendermi da lui una risposta ben diversa da quella che mi ha fatto. Infatti nè la Camera, nè tanto meno io, abbiamo dato in questa discussione il menomo indizio di avere in animo di rimandare alle calende greche la votazione di questo progetto. L'andamento anzi rapido, troppo rapido, rapidissimo di questo dibattimento proverebbe invece il contrario. Gli emendamenti poi proposti, scarsi, scarsissimi, e con una temperanza e sobrietà di modi e forme che non mai gli uguali, non possono fare al certo temere che in ogni caso fosse per risentirsene l'armonia ed il concetto del progetto della Commissione.

Tanto meno io vo' qui intrattenermi sul Codice Albertino, citato dall'onorevole preopinante, perchè quel Codice ha cessato d'avere forza, ed io non amo instituire qui questioni storiche od accademiche.

Rientro pertanto diritto nella grande questione e non mi soffermo più oltre su incidenti che non hanno alcun valore.

Ha detto benissimo l'onorevole Possenti che, quando una materia si presenta agli occhi di tutti non abbastanza elaborata e definita dalla legge, è dovere nostro, appena si presenta l'occasione, di afferrarla immediatamente e modificare la legge anche radicalmente, ove occorra. Ora, il fatto che fu accennato prima dall'onorevole Sella, poscia da me confermato, e quindi ripetuto dall'onorevole Possenti, e che interessa tre o quattro delle più grandi provincie dello Stato, mi pare proprio essere tale da dover essere preso in seria considerazione.

Non è la prima volta, o signori, che quasi all'improvviso si mutarono da noi le leggi, quando ne fu dimostrata la evidente necessità, od una utilità manifesta, ed io potrei citarvene i diversi casi colla storia alla mano delle nostre discussioni. Ma non voglio procedere tant'oltre, e mi propongo di attenermi il più possibile al progetto della Commissione.

Ebbene, sarò generoso per ora, e non chiederò una deroga, un'aggiunta, una modificazione alla legge in vigore.

Così, è soddisfatto l'onorevole Spaventa?

Non dubito di rispondere io affermativamente per lui; ma d'altra parte io sono pur certo che egli converrà meco pienamente che non possiamo avere in vigore due leggi sopra la stessa materia, cioè sulle concessioni d'acqua. Eppure noi ne avremmo due, quando fosse adottato l'articolo 14 propostoci dalla Commissione.

Gli articoli 133 e 134 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici contemplano appunto ed esclusivamente le concessioni d'acqua e stabiliscono parecchie cautele a garanzia dell'interesse generale e di quello dei privati.

L'articolo 14 invece del progetto in discussione si mostra soddisfatto del solo parere del Consiglio di Stato.

La Commissione è di troppo facile accontentatura! Ma come? Sella, Possenti ed io vi denunciamo all'appoggio della esperienza che non bastano le diverse cautele già sancite dalla legge 20 marzo 1865, e che è conveniente altresì che le concessioni d'acqua non possano essere fatte salvo che mediante una legge, e voi, non solo escludete la legge speciale, ma rigettate persino tutte quelle cautele! Ma noi siamo agli antipodi rimpetto alla Commissione!

Una delle due: o volete o non volete innovare alla legge esistente; se volete modificarla, noi vi proviamo che per le concessioni d'acqua voi dovete imporre maggiori condizioni, garanzie maggiori di quelle non sancite dalla legge vigente; se non volete variarla, voi o dovete riferirvi puramente e semplicemente alla medesima, ovvero dovete assolutamente depennare dal vostro articolo 14 tutte le parole che si riferiscono alle concessioni d'acqua; non vi ha via di mezzo. Che la legge 20 marzo 1865 provvegga ampiamente sulla materia, sebbene non pienamente, e provvegga assai meglio e con cautele di gran lunga maggiori di quelle suggeriteci in oggi dalla Commissione, lo dimostra il tenore degli articoli 133 e 134 di detta legge, dei quali debbo pur dare lettura in prova della mia asserzione.

« Art. 133. Le nuove concessioni di acqua sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporaneo e determinato, saranno fatte per reale decreto, promosso dal Ministero delle finanze, e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte in linea d'arte dal Ministero dei lavori pubblici, nell'interesse ed a tutela del buon regime degli alvei, della libera navigazione e delle proprietà laterali.

« Le concessioni determineranno la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dell'estrazione, e, occorrendo, le condizioni della condotta e dell'uso delle acque o le norme della costruzione e dell'uso dell'opifizio, e stabiliranno l'annuo canone ed il prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato.

« Art. 134. Le domande per nuove derivazioni saranno sempre accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per l'estrazione e condotta delle

acque; verranno insieme ai detti progetti pubblicate saranno intese le osservazioni degli interessati, e sarà proceduto in contraddittorio così di questi, come dei richiedenti alla ricognizione delle località.

« Quando si tratti di nuove derivazioni, a tempo indeterminato, dai fiumi e laghi, il Governo dovrà, prima di decidere, provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi interesse. »

Mi riassumo dunque, e ripeto: o voi intendete d'introdurre una modificazione alla legge esistente, e allora io vi rispondo che la vostra modificazione è a danno evidente della legge attuale, a danno delle derivazioni d'acqua, a danno degl'interessi generali, a danno degl'interessi particolari; o voi non intendete ripetere quello che è già stabilito dalla legge in vigore, ed in questo caso non dovete neppure parlarne, perchè, parlandone come voi ne parlate, ci peggiorate la legislazione attuale.

Io quindi proporrei che la Commissione consentisse almeno che si depennassero le parole *e le concessioni per derivazioni di acque*. Così, quanto meno, la questione resterebbe salva, e non vi esisterebbe conflitto tra la legge 20 marzo 1865 e la nuova legge che ci proponete.

Quindi in via subordinata propongo quest'emendamento soppressivo.

SPAVENTA. Io dirò all'onorevole Cavallini sin dove la Commissione può andare d'accordo con lui, perchè è stato sempre suo pensiero rispetto a quest'articolo di non alterare in nessun modo le leggi vigenti.

Per mio mezzo poc'anzi essa ha dichiarato che, se non accettava il metodo e la via che ci proponeva l'onorevole Castagnola, era precisamente per questo, perchè essa credeva che in occasione della legge di contabilità non si avesse a trattare della riforma delle altre leggi, e quando ha redatto l'articolo 14 non ha inteso di portare alterazione agli articoli 133 e 134 della legge dei lavori pubblici, che l'onorevole Cavallini ha anch'egli testè ricordata.

Ciò premesso, la Commissione può benissimo andare d'accordo coll'onorevole Cavallini sino a questo punto, cioè che si aggiunga nell'articolo 14 alle parole « concessioni per derivazione di acqua » le parole « secondo le leggi vigenti. »

Questa è l'unica concessione che possiamo fare, e nessun'altra, perchè, se entriamo nella via di cercare qui di modificare le altre leggi, la Commissione non confiderebbe di uscire da un tale laberinto.

CAVALLINI. « Fermo il disposto delle leggi vigenti. »

SPAVENTA. *Fermo* o *secondo* vuol dir lo stesso.

PRESIDENTE. La Commissione aggiungerebbe dopo le parole « e concessioni di acque » le seguenti « secondo il disposto delle leggi vigenti. »

CAVALLINI. Veramente se la Commissione volesse favorire proporrei, *fermo il disposto delle leggi vigenti.*

MAUROGONATO. Sì, accettiamo.

PRESIDENTE. Ma se è la stessa cosa! È questione di parole.

Leggo l'articolo 14 colle modificazioni testè introdotte, e coll'aggiunta del deputato Maldini.

« Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

« Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del regno*, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta fiscale nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte e non destinati a far parte del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, secondo le leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. »

« L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio, o per legge speciale. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Si passa all'articolo 15.

« Se nella esecuzione di un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 10, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere. »

L'onorevole Nervo propone un articolo da sostituirsi a quello della Commissione.

NERVO. Scusi, onorevole presidente, se mi permette, spiegherò che non è una sostituzione, ma un'aggiunta.

PRESIDENTE. Non è detto nello stampato.

E quest'aggiunta viene prima o dopo?

NERVO. Viene ora.

PRESIDENTE. Vuol dire che deve collocarsi dopo l'articolo 14. Se l'avesse designata articolo 14 *bis* si capiva subito.

Dunque prima di passare alla discussione dell'articolo 15 debbo avvertire che l'onorevole Nervo propone un nuovo articolo da intromettersi fra il 14 ed il 15 della Commissione.

NERVO. Se l'onorevole presidente me lo permette farò in modo di evitare maggior perdita di tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Ritira la sua aggiunta?

NERVO. Intendo fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Non vuole nemmeno che la legga? Faccia pure.

NERVO. La Commissione ha già preso notizia di questi emendamenti; credo possa dispensarsi la Camera dall'udirne nuovamente la lettura.

Prego la Commissione a volermi dire se accetta questi emendamenti.

RESTELLI, *relatore*. La Commissione non accetta queste proposte. Già questa questione fu in parte trattata in assenza dell'onorevole Nervo, quando l'onorevole Como, facendo proprio un emendamento dello stesso onorevole Nervo, fece una proposta che in parte è compresa in quella che oggi verrebbe rinnovata colla proposta degli articoli 15, 16 e 17; per cui si potrebbe, per avventura, opporre la questione pregiudiziale. Ma, passando oltre a questa questione d'ordine, osservo che le proposte dell'onorevole Nervo in questi tre articoli potranno bensì essere prese in esame nella compilazione del regolamento che verrà pubblicato in esecuzione di questa legge, ma che non possono far parte della legge stessa. Se dovessimo discendere a questi dettagli dovremmo seguire la stessa via per ben altre disposizioni.

L'onorevole Nervo comprenderà che se la Commissione si fosse messa in questa via, a quest'ora non avrebbe certamente adempiuto alle sue funzioni, e per avventura questa legge non avrebbe nemmeno potuto portarsi davanti alla Camera. La Commissione quindi nel mentre, ripeto, non intende portare nessun giudizio di condanna alle cautele che si trovano negli articoli dell'onorevole Nervo, non può assolutamente accettarli come disposizione di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. In seguito alle dichiarazioni del relatore, io esito a spiegare più particolarmente i motivi che mi hanno indotto a sottoporre alla Camera queste aggiunte.

Quindi, poichè l'onorevole relatore stesso ammette che queste disposizioni possono fare oggetto del regolamento organico per l'applicazione di questa legge, io mi rivolgo al signor ministro delle finanze, e spero ch'egli non avrà difficoltà di dichiarare che farà entrare queste disposizioni nel regolamento stesso, disposizioni che, come ben sa il signor ministro, non sono che un'emanazione di tutto il concetto racchiuso nell'articolo 3 di questa legge, il quale sanziona così saviamente ed opportunamente il principio generale degli incanti.

Siccome è ben nòto alla Commissione ed alla Camera che i regolamenti che si fanno dalle autorità amministrative, molte volte, non ostante il buon volere, si scostano di molto dalle disposizioni e dai concetti delle leggi relative, io per evitare in questo caso tale inconveniente, desideravo che questi principii fossero anche sanzionati nella legge. Però dopo le dichiarazioni della Commissione, persuaso che ne sarà tenuto conto nel regolamento, io ritiro le mie proposte; ad eccezione dell'ultima che sarebbe, secondo me, l'articolo 17. In essa io propongo una cosa che è d'interesse nazionale, vale a dire che venga assicurata una volta per sempre la preferenza...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Nervo, l'articolo che nei suoi emendamenti è disegnato col numero 17, intende ella che prenda il luogo dell'articolo 15 della Commissione?

NERVO. Sì, signore. Dunque con questo articolo io direi: « Tanto pei contratti da stipularsi a mezzo dei pubblici incanti, quanto per quelli che possano essere stipulati a partito privato per provviste e forniture di ogni genere, sarà sempre data la preferenza all'industria nazionale, quando essa presenti le stesse condizioni di garanzia, di tempo, di esecuzione e di prezzo. »

Io spero che la Commissione vorrà fare buon viso almeno a quest'aggiunta, la quale racchiude, secondo me, una questione di alta importanza economica e politica per l'Italia.

Signori, e questo ed i precedenti Ministeri hanno già molte volte dato prova dell'interesse che prendono per l'industria nazionale, e molti contratti vennero già fatti cogli industriali del paese; ma non è men vero che molte altre volte delle provviste e forniture importantissime furono affidate all'industria straniera, quando noi invece abbiamo elementi primi allo stato latente, ed allo stato già di prima trasformazione, i mezzi di trasformarli e cognizioni per applicare questi mezzi.

È noto ancora che il Consiglio di Stato a cui vennero sottoposti quei contratti, fece molte volte delle savie rimostranze alle diverse amministrazioni, perchè si tenessero sopra questo terreno.

Ora, io credo che sarebbe fare cosa molto utile per l'incremento dell'industria nazionale il sancire questo principio nella legge sulla contabilità generale dello Stato.

Con questo non voglio dare il bando ai prodotti delle nazioni estere colle quali siamo in buona armonia, e colle quali ci lega comunanza d'interessi...

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, la tesi da lei sostenuta è stata ventilata ieri lungo tempo, e la Camera ha già deciso in proposito.

NERVO. No, signore.

PRESIDENTE. D'altronde lo prego di considerare che la sua osservazione deve aver luogo nel capitolo dei contratti e non in questo che riguarda la contabilità generale dello Stato.

NERVO. Scusi, siamo ancora nel capitolo dei contratti.

PRESIDENTE. Quest'argomento è stato discusso ieri.

NERVO. È stato discusso per incidenza relativamente alle provviste delle armi, su cui fece una proposta molto seria ed opportuna l'onorevole Sella. Io ora, incoraggiato dall'accoglienza favorevole che la Camera fece ieri alla proposta dell'onorevole Sella, in seguito alla proposta dell'onorevole Maldini, desidererei che la Commissione si soffermasse ancora alquanto sopra questo argomento, perchè abbraccia tutto lo sviluppo della produzione nazionale. Non è soltanto per la parte metallurgica che l'Italia ha bisogno di grande

appoggio, ma ha infinite altre materie prime che può trasformare e mettere a disposizione dello Stato per i suoi servizi.

Laonde io credo che non sia nè inopportuna, nè senza ragione l'insistenza con cui mi permetto di sottoporre alla Camera quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Nervo è appaggiata.

(È appoggiata.)

CAVALLINI. Io prego l'onorevole Nervo a ritirare la sua proposta, per questa ragione semplicissima che solo gli voglio addurre.

È evidente che, se noi stabiliamo nella legge un principio di questa natura, ne verrebbe per necessaria conseguenza che, tuttavolta che si elevasse il dubbio che non fu data la preferenza all'industria nazionale, ne potrebbe sorgere una gravissima questione, ed il contratto potrebbe essere risolto con danno e dello Stato e dell'altro contraente; e ciò è indubitabile, perchè l'onorevole Nervo dà al suo emendamento una forma imperativa, ed i principii di diritto c'insegnano che la violazione della legge imperativa produce la nullità dell'atto.

Le conseguenze adunque che possono sorgere dalla proposta dell'onorevole Nervo sono gravissime perchè possano consentirsene l'ammessione.

Tutti, in massima, siamo d'accordo che l'industria nazionale deve essere incoraggiata e preferita. Ma questo concetto, utilissimo a tutti, se può formare soggetto di regolamento non deve però essere applicato in forza d'una legge che escluderebbe persino la concorrenza estera.

NERVO. Sarei dell'avviso dell'onorevole Cavallini se la mia proposta potesse avere le conseguenze che egli mostra di temere; ma mi permetto di fare osservare all'onorevole Cavallini che, ben lungi da ciò, la mia proposta non può che promuovere la produzione nazionale, purchè si metta nel regolamento organico la disposizione che propongo di far pubblicare gli avvisi per concorrere alle provviste che il Governo intende fare non soltanto quindici giorni prima, come molte volte avviene, con danno dell'industria nazionale che così non può mettersi in grado di offrire le condizioni di prezzo e di tempo che si offrono dagl'industriali esteri. Se le amministrazioni, quando hanno da fare importanti provviste, avessero cura di pubblicare l'avviso tre mesi prima, l'industria nazionale che sa fare anch'essa i suoi conti si procurerebbe capitali e strumenti di lavoro.

Questa proposta non è che il corollario di ciò che spero, sarà messo nel regolamento; non è un bando all'industria straniera, propongo anzi che si faccia un appello a tutti gl'industriali del mondo, perchè si facciano offerte al Governo quando questo ha provviste da fare. Voglio soltanto contemplare il caso in cui il Governo si trovi in presenza di varie offerte, desiderando che tutti gli offerenti si trovino in pari condizione e possano dare eguali guarentigie. Quando si verifica questo caso, dico che la preferenza debba essere data all'industria nazionale, perchè pur troppo sono frequentissimi i casi in cui l'industria nazionale, non ostante le buone parole e l'eccitamento dei due rami del Parlamento, viene delusa, e si dà la preferenza agli industriali esteri.

Non mi fermo di più sopra questo delicato argomento, e spero che la Camera, penetrata dell'importanza grande che ha la mia proposta, riguardo allo sviluppo della nostra industria, voglia accoglierla favorevolmente.

RESTELLI, *relatore.* La Commissione ha già dichiarato ed ora conferma il suo intendimento di respingere questa proposta. La respinge sia per le ragioni addotte dall'onorevole Cavallini, sia anche perchè coll'adottarla si verrebbe ad allontanare il concorso dell'industria straniera. Quando questa sapesse di essere sempre posposta a parità di condizioni alla industria nazionale, non verrebbe mai a mettersi in concorrenza, ciò che nuocerebbe alle finanze dello Stato. Questa sola considerazione varrebbe a far sì che questa disposizione non dovesse far parte della legge.

Aggiungo che, quando ho detto all'onorevole Nervo che il soggetto degli articoli 15 e 16 da lui proposti sono da riservarsi al regolamento, dissi bensì che ciò meriti studio, ma senza portare giudizio sul loro merito.

PRESIDENTE. Metto a voti l'articolo proposto dal deputato Nervo che dovrebbe portare il numero d'ordine 15. Lo rileggo:

« Tanto pei contratti da stipularsi a mezzo dei pubblici incanti, quanto per quelli che possono essere stipulati a partiti privati, per provviste e forniture di ogni genere, sarà sempre data la preferenza all'industria nazionale quando essa presenti le stesse condizioni di garanzia, di tempo, di esecuzione e di prezzo. »

(È respinto.)

Rileggo ora l'articolo della Commissione e lo metto ai voti:

« Art. 15. Se nella esecuzione di un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 10, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere. »

(È approvato.)

« Art. 16. Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 17. I servizi che per loro natura debbano farsi

ad economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, e comunicati alla Corte dei conti.

« Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

« Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000, ed in fatto riuscì maggiore, dovrà procedersi nel modo determinato dall'articolo 16. »

RESTELLI, *relatore*. La Commissione ha un emendamento da fare a questo articolo, e sarebbe di togliere al primo comma le parole: *e comunicati alla Corte dei conti*, perchè, trattandosi di decreti reali, s'intende bene che la Corte dei conti ne deve essere edotta.

All'ultimo comma poi, dove si dice: « Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000, ed in fatto riuscì maggiore, dovrà procedersi nel modo determinato dall'articolo 16 », propongo che si dica, invece che « ed in fatto riuscì maggiore, » *ed il fatto provi che tal somma non basta, dovrà procedersi*, ecc., come nel testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo propone un'aggiunta a quest'articolo, dopo il primo comma, così concepito:

« Sono eziandio comprese in questi servizi tutte le provviste ad economia che soglionsi fare dalle amministrazioni dello Stato per oggetti di cancelleria, di illuminazione e di mobilia.

« La somministranza di stampati per uso delle pubbliche amministrazioni non è compresa fra le spese che possono farsi ad economia, nè fra quelle contemplate negli articoli 4 e 5 della presente legge.

« Nei casi straordinari, ecc. »

L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare per ragionare della sua proposta.

NERVO. La portata di queste due aggiunte è chiara. Se la Commissione le accetta, bene, altrimenti mi rimetto a quello che crederà.

RESTELLI, *relatore*. La Commissione anche qui è obbligata a respingere la proposta dell'onorevole Nervo, soggiungendo però che quanto è detto in quest'aggiunta potrà per avventura trovare luogo invece nel regolamento, a cui espressamente si riferisce lo stesso articolo 17 della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo non insiste?

NERVO. No.

BRUNETTI. Nell'ultimo comma di quest'articolo, dove è citato l'articolo 16, deve invece dirsi l'articolo 15.

Io credo che sia un errore di citazione.

RESTELLI, *relatore*. Sì, è un errore di stampa.

PRESIDENTE. D'altronde il regolamento lascia poi sempre facoltà alla Commissione di rivedere gli articoli per coordinarli.

Rileggo l'articolo 17 cogli emendamenti che sono stati proposti:

« I servigi, che per loro natura debbono farsi ad economia, sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

« Nei casi straordinari non preveduti, se la spesa da farsi ad economia supera le lire 4000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

« Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000 ed il fatto provi che la somma non basta, dovrà procedersi nel modo determinato dall'articolo 15. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« TITOLO II. *Della contabilità generale dello Stato.* — CAPITOLO I. *Della ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale del tesoro.* — Art. 18. Alla immediata e diretta dipendenza del ministro delle finanze funzioneranno una *ragioneria generale dello Stato* ed una *direzione generale del tesoro.* »

SANGUINETTI. Io intendo di rivolgere una domanda alla Commissione, se cioè essa insista nel mantenere il controllo preventivo alla Corte dei conti; poichè, a mio modo di vedere, abbiamo con questo progetto un servizio duplicato: avremo un controllo con impiegati responsabili delle loro operazioni nella ragioneria generale; poi un altro controllo nella Corte dei conti. Questo apporta di necessità una duplicazione d'impiegati, la quale aggraverà notabilmente il bilancio.

Io credo che, se si ammette la ragioneria generale, si dovrà in allora togliere alla Corte dei conti il controllo preventivo; allora avremo il servizio semplificato, ed otterremo delle economie, poichè sarà sottratta una parte del personale alla Corte dei conti, il cui lavoro viene diminuito; e con questo personale si potranno fornire gl'impiegati occorrenti per la ragioneria.

Se conserviamo due controlli, avremo nella spedizione dei mandati non solo tutto quel ritardo che si lamenta attualmente, ma verrà per necessità aumentato...

Una voce a sinistra. All'articolo 44.

SANGUINETTI. Io domando alla Commissione se ella tiene essenzialmente a che il controllo preventivo nella Corte dei conti sia mantenuto; poichè, se la Commissione mi risponderà che è disposta ad abbandonarlo, io darò il mio voto favorevole alla ragioneria, altrimenti sarò obbligato di darlo contrario.

So che si dice: noi lascieremo alla Corte dei conti il controllo puramente costituzionale, e, all'incontro, la ragioneria avrà il controllo puramente amministrativo.

Io, in verità, non ho modo di trovare la linea di separazione di questi due controlli. Per me una spesa può essere incostituzionale, sia perchè fatta contro la legge, sia perchè fatta in modo eccessivo, e senza nessuna regola, poichè se ad un tale dovete *dieci* e gli date *dodici*, evidentemente quel due in più è cosa incostituzionale, come è incostituzionale quando si spen-

dono somme che non sono previste nella legge generale del bilancio. Io dico il vero: questa divisione dei due controlli, uno puramente amministrativo e l'altro costituzionale, non so trovarla; quindi è che non so vedere la necessità di avere due controlli distinti, uno per riconoscere i caratteri costituzionali di un atto del potere esecutivo, l'altro invece per riconoscerne ed esaminarne i caratteri puramente amministrativi.

Per me, dico, che questa legge, com'è, importa una duplicazione, importa una doppia spesa, ed una ruota di più nel meccanismo amministrativo.

RESTELLI, *relatore*. Ma non anticipiamo la discussione.

SANGUINETTI. No, non anticipiamo: qui siamo ad una di queste ruote, quindi non è anticipazione.

Voci. È già deciso.

SANGUINETTI. Se è già deciso, mi riservo di parlare quando saremo al controllo preventivo.

Voci. All'articolo 44.

SANGUINETTI. Ebbene, mi riservo parlare all'articolo 44.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 18.

« Alla immediata e diretta dipendenza del ministro delle finanze funzioneranno una *ragioneria generale dello Stato* ed una *direzione generale del Tesoro*. »

(È approvato.)

« Art. 19. La ragioneria generale col metodo della scrittura doppia od a bilancio, col sussidio di libri ausiliari, descrive la consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato e delle relative rendite colle variazioni riassuntive in aumento o diminuzione che si andranno, sì nell'attivo che nel passivo, effettuando; verifica, riassume e descrive le contabilità relative a tutte le riscossioni e spese dello Stato in relazione ai capitoli del bilancio ed alla responsabilità di tutti coloro che hanno la gestione di denaro o di materia di spettanza dello Stato; tiene registrazione dello stato individuale di servizio di tutti gli impiegati e dei rispettivi loro conti, come pure dei conti dei pensionati dello Stato e tiene altresì registrazione di tutte le operazioni finanziarie e di tesoreria non che di quelle di zecca.

« È la ragioneria generale incaricata della formazione delle situazioni del tesoro e finanziarie, e di predisporre sulle proposte e cogli elementi trasmessile dai singoli Ministeri, il progetto dei bilanci di previsione delle entrate e delle spese, non che il progetto dei bilanci definitivi.

« È pure incaricata di compilare al termine di ogni anno finanziario i bilanci consuntivi dell'amministrazione dello Stato.

« Dovrà fornire al direttore generale del tesoro tutte quelle notizie, ispezioni, progetti e schiarimenti che le fossero da esso richiesti. »

SELLA. Io farò osservare prima di tutto che la disposizione dell'ultimo alinea è materia da porsi in un regolamento, ma non in una legge.

Questo funzionario non deve essere superiore al ministro, quindi se il ministro gli dà ordine di comunicare dei dati al direttore generale del tesoro o ad altri rami dell'amministrazione, certamente questo ragioniere generale dovrà ubbidire.

Io però ho presa la parola per fare un discorso di sole tre parole. Io domando al signor ministro delle finanze se crede di poter istituire un ufficio come questo, con questo impianto, non spendendo più di quello che ci costa attualmente quell'amministrazione. Ho finito.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. La questione che propone l'onorevole Sella è stata ripetutamente discussa nel Ministero.

Nel sistema del progetto di legge che aveva presentato io fin da principio, posso dire che la questione era già risoluta. Ora le parole della Commissione mi mettono in dubbio una certa parte del sistema, ma non sostanzialmente. Recentemente ancora io ho avuto l'occasione di tornarci sopra, e mi sono dovuto convincere come col personale della direzione del tesoro e una parte del personale della Corte dei conti si potrebbe organizzare questa ragioneria generale senza un sensibile aggravio di spesa.

Questa è almeno l'opinione che mi son formata. Aggiungerò poi un'osservazione sopra una questione per me importantissima e gravissima, sulla quale credo bene di richiamare l'attenzione della Camera. Egli è indubitato, o signori, che noi abbiamo bisogno in Italia di ordinare un sistema di scrittura la quale metta continuamente in evidenza tutti i movimenti amministrativi, tutti i passaggi, tutte insomma le partite. Ora, se non vi è uno il quale ne sia interamente responsabile, ed abbia i mezzi di tener questa scrittura in relazione con quello che si fa in tutte le amministrazioni del regno, noi non raggiungeremo mai questo intento.

Insomma, io vorrei condurre le cose a tal segno che il ministro delle finanze potesse conoscere settimanalmente la situazione finanziaria del regno intiero. Io credo, ripeto, che questo immenso vantaggio noi lo potremmo ottenere senza aggravio sensibile di spesa. La legge stessa d'altronde porta a produrre economie in varie sue disposizioni. Ma, qualora per questa legge dovesse pur risentire un leggiero aggravio la finanza italiana, io credo che il vantaggio sarebbe tale da non doversi esitare a sottoporvisi.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

RESTELLI, *relatore*. Perdoni, onorevole presidente; debbo dare qualche schiarimento all'onorevole Sella, il quale proponeva che fosse tolto l'ultimo alinea. Dirò il motivo per cui la Commissione ha creduto di proporre

questo alinea. Una ragione si è che il direttore generale del tesoro non avesse bisogno di ricorrere al ministro delle finanze ogni qualvolta avesse a domandar notizie, ispezioni, prospetti o schiarimenti alla ragioneria. Una seconda ragione si è di escludere il concetto che il ragioniere generale dipenda dal direttore generale del tesoro. Disponendosi che debba dare a questi i prospetti e schiarimenti richiesti, si esclude naturalmente una dipendenza, ammessa la quale la disposizione sarebbe stata inutile.

Finalmente la Commissione crede di mantenere l'alinea di cui si tratta, perchè sia ben chiaro come debbano esistere tali rapporti fra la direzione generale del Tesoro e la Ragioneria generale che escludono duplicati di scritturazioni, che non stanno nel concetto della Commissione.

Prima di finire, mi permetto di ricordare all'onorevole Sella le considerazioni poste avanti dall'onorevole ministro delle finanze, per dimostrare che per avventura non sarà necessario un personale maggiore di quello che già abbiamo per costituire la ragioneria generale; ed aggiungerò solo che i quaranta impiegati i quali ora funzionano presso il segretariato generale delle finanze per le pensioni, sono altrettanto personale che passerà alla ragioneria generale, e che parimente questa potrà giovarsi dei 440 impiegati di cui ho detto nella seduta d'ieri l'altro, delle agenzie ed ispezioni del Tesoro, che venendo a cessare possono trovare posto presso la ragioneria generale, portandovi quelle cognizioni speciali che appunto occorrono e che hanno acquistate nelle funzioni che già esercitano presso le singole agenzie, e presso le ispezioni delle casse del Tesoro.

SANGUINETTI. Io ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Spetta all'onorevole Sella.

SELLA. Quanto alle spese che potrebbero occorrere, io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e mi auguro che si abbiano tutte le sue previsioni ad avverare.

Quanto poi ai miei personali convincimenti io dichiaro di sentirli ben diversi da quelli dell'onorevole ministro per quanto si riferisce alla presente questione. Io non credo affatto che si possa costituire questo ufficio in tale maniera, lasciando alla Corte de' conti tutte quelle attribuzioni, senza un ingentissimo aumento di spese; ma essendo questa una mia convinzione puramente personale, non pretendo sia tenuta in soverchio conto. Ho ancora un'altra opinione personale, ed è che ci vorrà un bel pezzo prima che tutte queste belle cose sieno sistemate: noi abbiamo veduto molte altre belle leggi di contabilità coi loro rispettivi elenchi, specchi ed inventari, le quali poi in pratica non hanno servito.

E per non essere indiscreto io mi limito a scommettere coll'onorevole ministro delle finanze che di tutti gli incameramenti fatti dell'asse ecclesiastico per le leggi 1866 e 1867, egli non ha nemmeno l'elenco dei beni passati al demanio.

SPAVENTA. Una delle ragioni per fare questa legge.

RESTELLI, *relatore.* Ma la volete o non la volete questa consistenza del patrimonio?

SELLA. Dico solo che costa molto! Non voglio mica dire che non si debba fare, anzi desidero che si faccia, che l'organismo dell'amministrazione sia regolato su questo argomento, poichè credo quant'altri mai di potermi render esatto conto delle perdite di tempo e dei disordini derivanti dalla mancanza di registri, inventari, stato di consistenza, ecc.; io credo necessario di andare a rilento nel creare dei nuovi organi che vengono sempre a portare una maggiore complicazione.

Ma lascio stare le convinzioni mie personali, e domando solo alla Commissione se persiste nell'ultimo alinea di quest'articolo, perchè, in verità, tutte queste belle cose che vi ha vedute l'onorevole relatore, io, forse per mancanza di acume, non ce le ho vedute; anzi ci vedo molti inconvenienti, e mi parrebbe che l'ufficio di ragioneria dovesse dare queste notizie al direttore generale del Tesoro, e non ad altro funzionario. Ora, dal momento che deve avere tante belle cose, inventari di qua e di là, domando se dovrà comunicare tutte le notizie che possono essere utili ad ogni amministrazione. Ciò domando perchè ho veduto il relatore attribuire niente meno che questo significato all'alinea, che, cioè, la direzione generale del Tesoro dovesse, per virtù di quello che disporrà poi il regolamento, essere ridotta a maggiore semplicità, e dovesse una parte delle attuali attribuzioni della direzione generale del Tesoro passare alla ragioneria generale. Mi perdoni l'onorevole relatore, questo alinea non dice altro se non quanto è stato scritto, che, cioè, la ragioneria generale deve fornire al direttore generale del Tesoro tutte quelle notizie che fossero ad essa richieste. Questo è naturale; ma se un'altra amministrazione, un altro Ministero domanda delle notizie, degli schiarimenti, potrà la ragioneria rifiutarli?

In tutti i casi, questa è materia di regolamento. Desidererei che la Commissione non insistesse su questo alinea; e, se insiste, propongo che la Camera non accetti un alinea che non siamo soliti di mettere nelle leggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Io ho bisogno di uno schiarimento dalla Commissione circa l'interpretazione di alcune parole che si trovano nell'articolo 19. La ragioneria generale, secondo la Commissione, descrive la consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato e delle relative rendite colle variazioni riassuntive in aumento o diminuzione che si andranno sì nell'attivo che nel passivo effettuando; quindi le occorre rifare un lavoro colossale già fatto e tenuto dalle singole amministrazioni, e che vuol essere considerato ed esaminato sia per rapporto all'amministrazione, sia per rapporto alle spese.

Se si trattasse del patrimonio di un privato, di un negozio, capisco che è ben poca cosa il fare o ripetere un inventario nel quale si descrivono tutte le consistenze del patrimonio. Ma è ben altra cosa quando trattasi dello Stato.

Che ogni singola amministrazione abbia e tenga alla corrente l'inventario del patrimonio che amministra, è cosa non solo utile, ma necessaria ed indispensabile.

Ma è egli egualmente necessario che questo lavoro enorme e colossale, sia rifatto dalla ragioneria?

Qualifico come enorme e colossale questo lavoro, e chi potrà negarlo?

In che consiste il patrimonio dello Stato?

Cominciate dalle gallerie; queste dovrebbero essere descritte quadro per quadro, opera per opera. Quindi tutti i musei; e qui cominciando da un capo qualunque e andando sino all'ultimo uccellino, tutto si dovrebbe descrivere dalla ragioneria generale. Avete tutti gli arsenali del Ministero della guerra e del Ministero della marina, e tutti gli oggetti che in essi trovansi dovrebbero essere parimente descritti; lo stesso dicasi della gran mole dei beni e crediti demaniali.

I volumi di tale duplicazione e riunione di inventario salirebbero a tante migliaia, che credo sarebbe difficile il trovare immediatamente in questa capitale un locale capace di contenerli tutti. (*Movimenti*)

Badate, signori, che il rifare la consistenza d'un patrimonio non è cosa tanto facile. (*Interruzioni del deputato Nisco*)

Rispondo al deputato Nisco che non parlo del capitolo secondo; ho innanzi l'articolo 19 e parlo di materia in esso contenuta. Scusi l'onorevole Nisco, non capisco la sua impazienza. Non è questa una cosa tanto leggiera, può darsi che la Commissione mi dia una spiegazione soddisfacente.

L'onorevole Sella ha già parlato dei beni demaniali, ma io vi dirò che se prendete ad uno ad uno i ricevitori demaniali, e specialmente quelli che hanno dei distretti ricchi, dei distretti dove abbondano i beni ereditati dalle corporazioni religiose, non potranno fare neanco in un anno, a cominciare dal giorno d'oggi, lo stato di consistenza del patrimonio amministrato.

Ora badate, signori, che a Torino, a Firenze, a Milano ognuno di questi ricevitori ha sotto di sè più commessi che lavorano indefessamente intorno a quest'inventario.

Quando lo stesso lavoro dovesse essere rifatto dalla ragioneria generale, pensate quale sarebbe la massa d'impiegati che questa ragioneria dovrebbe creare onde questo lavoro fosse compiuto, e, compiuto che fosse, tenuto al corrente. Ogni qualvolta si vendesse un pezzo di terreno dovrebbe essere registrato non solo in quell'ufficio demaniale dove si fa la vendita presso la direzione generale del demanio, ma anche presso la ragioneria generale.

Io prevedo, signori, che, se l'articolo sta com'è in questa parte, accadrà una di queste due cose: o l'articolo non sarà eseguito, o se vorrà eseguirsi, si creerà una massa grandissima d'impiegati.

Diffatti dovranno riprodursi nella ragioneria generale altrettanti impiegati quanti ora nel Ministero della guerra tengono la computisteria e l'inventario; tanti quanti compiono il medesimo ufficio al Ministero della marina, a quello delle finanze ed agli altri. Ma non basta; io credo, per esempio, che in questo Ministero della marina non si tenga l'inventario degli arsenali; questi si trovano presso le amministrazioni locali, il Ministero non ha che i riassunti, e manda degli ispettori, come si fa anche dal Ministero della guerra, per verificare sul posto se questi registri sono bene o male tenuti. Ripeto adunque che, se mantenete l'articolo com'è, dovrete creare una tale quantità d'impiegati da eguagliare nella sola ragioneria generale il numero degli impiegati ora sparsi nelle varie amministrazioni, che tengono al corrente tutti questi inventari.

Ora, la questione per me è gravissima. Se la Commissione mi dice che questa ragioneria non farà che riportare, ad esempio, i titoli dei valori di questo inventario, allora credo la cosa possibile; ma badi l'onorevole ministro delle finanze che, se l'articolo sta come è scritto, « La ragioneria *descrive la consistenza del patrimonio,* » per attuarlo si devono descrivere i singoli e specificati articoli di ciascun patrimonio, senza eccezione.

Trattandosi, per esempio, di beni demaniali, la ragioneria dovrà descrivere i singoli appezzamenti catastali. È la ripetizione di una mole di lavoro che spaventa.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Sanguinetti, propone la soppressione o propone la riforma di questo articolo? Concluda.

SANGUINETTI. Io propongo che si modifichi la dizione, e che, invece di *descrive*, si dica *riassume*.

RUGGERO. Permette che io parli?

PRESIDENTE. Perdoni, l'oratore non ha ancora finito.

SANGUINETTI. Io domando alla Commissione una risposta esplicita. O essa vuole che questo inventario sia tenuto articolo per articolo, o vuole solo il riassunto. Se questo è il suo scopo, può accettare la modificazione che io propongo, od un'altra dizione simile. Se poi vuole la descrizione articolo per articolo di questo inventario, allora io credo che la cosa non sia possibile, eccetto che noi vogliamo sottoporci ad una spesa soverchiamente onerosa.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* L'onorevole Sanguinetti nella prima parte del suo discorso sembrava entrare per una certa via che manifestamente lo conduceva all'inconveniente di provar troppo; poichè giungeva

a provare che non bisognava occuparsi di tenere scritture, di far registri, e cose simili, le quali richiedevano troppi impiegati. Ora questo suo concetto io non potrei accettarlo. Ma nell'ultima parte del suo discorso egli è poi venuto sopra un terreno nel quale mi pare sia molto più facile lo intendersi. Adunque io vorrei che egli comprendesse che gli inventari si debbono fare. La Camera ha manifestato più d'una volta questa volontà.

Ora egli è provato che fin adesso tutti si sono sforzati ripetutamente di far questi inventari, senza venirne mai a capo. Io pertanto desiderava di fare un tentativo in proposito.

Colla disposizione che obbliga ciascun Ministero a far l'inventario che lo riguarda, dissi l'altro giorno che io credeva questa operazione facilitata. Ma ciò non basta. Fatti gli inventari, bisogna mantenerli, ed ecco la cosa in cui io credo utile, anzi necessaria la ragioneria. La ragioneria diventerà consegnataria di questi inventari, e ad essa faranno capo tutte le varianti che accadono nel corso dell'anno.

Diceva l'onorevole Sanguinetti: si ha da scrivere perchè si vende un pezzo di terra? Sicuro che si ha da scrivere; ogni qualvolta lo Stato alieni un territorio anche piccolo deve risultare dalle scritture e deve contemporaneamente essere fatta la debita variante nell'inventario; ed è quindi naturalmente all'ufficio di ragioneria che spettava di fare queste operazioni, le quali saranno senza dubbio di non piccola importanza, perchè in un grande Stato tutto prende proporzioni estese; ma non saranno perciò impossibili, imperocchè in tutti i paesi del mondo si trovano scritture regolarissime, il che prova che la cosa non è impossibile.

Io credo adunque che, stabilito quest'ufficio con questo scopo speciale, a cui tutte le altre amministrazioni dello Stato forniranno gli elementi della sua operazione giornaliera, noi potremo in capo ad un dato tempo sempre sapere quali sono le varianti in tutte le amministrazioni dello Stato.

Ecco il concetto che io mi sono formato di questa faccenda, senza timore di essermela rappresentata troppo facile, e nel tempo stesso senza vedervi quella impossibilità che sembrava apparire all'onorevole Sanguinetti. *(Movimenti)*

Io avrei una parola da aggiungere sopra la soppressione dell'ultimo alinea di quest'articolo proposta dall'onorevole Sella.

Io non mi dissimulo che in questa disposizione vi sia qualcosa che forse starebbe meglio in un regolamento; da un'altra parte però, o signori, si tratta di questione gravissima.

E certo che le relazioni tra la tesoreria e la ragioneria sono tali che non credo possa esservi alcun danno che la legge voglia indicarne sommariamente qualche punto principale. Ora un punto principale evidentemente è questo, che, mentre la ragioneria deve tener conto di tutte le operazioni della tesoreria, la tesoreria da un'altra parte deve sempre essere al corrente di tutte le operazioni e di tutti i conti che si tengono nella ragioneria.

È questa una conseguenza necessaria, direi, dell'indole di questi due istituti, nè so prevedere alcun danno importante dall'obbligo reciproco di queste due amministrazioni cui questa legge accenna.

In sostanza quest'articolo non fa altro che constatare e far risultare le relazioni continue che debbono esservi tra la ragioneria e la tesoreria.

Io credo pertanto che il non lasciare veruna facoltà di variare o sopprimere questi rapporti sia un vantaggio da non abbandonarsi così volontieri.

La Camera del resto farà quanto crederà più opportuno.

RUGGERO. Nella quistione degl'inventari si allegano da quelli che sostengono le contrarie opinioni ragioni così valide che bisognerebbe conchiudere che tutti hanno ragione.

È un principio elementare della scienza dei conti che, quando si forma una scrittura si deve cominciare dal notarvi il valore di tutto quello che possiede l'uomo o l'ente legale al cui servizio viene creata; e però invocano i principii della loro arte coloro che domandano che nel formare una legge che deve regolare i conti dello Stato si cominci dal mettere nella parte attiva del conto il valore di tutto quello che lo Stato possiede, e vogliono farne anzi il fondamento della scrittura.

Ma da un'altra banda, coloro che ragionando della difficoltà grave di fare questo inventario e del tempo e delle spese necessarie per compierlo, propongono che si ometta, hanno miglior fondamento di ragione.

E bisogna in prima notare che non si disputa qui della necessità di procurarsi esatti inventari di tutte le cose che lo Stato possiede, e servirsene per vigilare alla custodia ed alla diligente conservazione di queste cose. Anzi è di grave importanza che leggi speciali regolino la formazione di siffatti inventari, ed il modo di vigilare la conservazione delle cose che vi si descrivono.

Ma il problema che si debbono proporre coloro che fanno una legge diretta a regolare i conti dell'erario pubblico è di sapere se è necessario, se è utile che in questo conto entri la descrizione e la valutazione di tutte quelle cose che lo Stato possiede per comodo o per la necessità de' suoi cittadini, e che sono per loro natura inalienabili, e delle quali non è permesso di servirsi per soddisfare ai bisogni dell'erario.

Se si tratta di stabilire i conti di una casa di commercio, è necessario che vi si metta il valore di ciascuna cosa che la casa possiede, poichè ad essa bisogna sapere esattamente a quanto ascende tutta la sua proprietà per istabilire il conto dei capitali, per sa-

pere in quali proporzioni debba distribuire i suoi guadagni o le sue perdite, per distinguere il suo capitale fisso dal capitale circolante, e per cento altre notizie delle quali ogni mercante ha bisogno.

Deve ancora l'inventario di tutta la proprietà mobile e stabile essere collocato nei conti di ciascun privato e dei mercanti, perchè solo in questo consiste tutta la materia sulla quale i conti si debbono raggirare per sapere, se mercè l'amministrazione del proprietario, esso scema od aumenta, e perchè viene certamente un giorno in cui, o per la morte o per la cessazione del traffico, deve liquidarsi tutta la sua fortuna.

Ma nessuno di questi scopi si propone il conto del pubblico erario. Il conto che deve formare lo Stato ha per iscopo di calcolare l'ammontare delle pubbliche spese, affine di procurarsi il danaro necessario ad eseguirle; ha per iscopo di assicurarsi che le pubbliche imposte sieno esattamente riscosse, e che sieno tutte versate nel tesoro pubblico: quello di sapere in ciascun giorno quali fra le spese legalmente approvate sieno ancora da fare, e se le somme già riscosse e quelle da riscuotere bastino al bisogno: quello infine d'impedire che il danaro dello Stato sia speso a capriccio di chicchessia, o che venga dilapidato.

Ma il sapere quale sia il valore di quella parte del patrimonio dello Stato che non è destinata ad essere alienata, o che di sua natura non è alienabile, è una notizia che non giova a nulla ai conti del tesoro o al ministro delle finanze, e che il volersele procurare con molta spesa e col perdervi intorno molto tempo, è assolutamente una vanità, perchè non corrisponde in nulla allo scopo che si propone il conto dello Stato. Anzi, complicando inutilmente i conti e le scritture, è di danno all'erario.

E valga il vero: se si vuole fare questo inventario, allora sarà buono quando sarà compiuto, e non vi sia alcuna omissione; quindi tutto quello che appartiene allo Stato vi deve essere compreso. Ora, che giova al conto dell'erario il sapere a che somma ammonta il valore di tutte le strade che lo Stato possiede, dei suoi porti, dei suoi canali navigabili, delle sue biblioteche, dei suoi musei di storia naturale e via discorrendo?

E perchè volete spendere una somma enorme per compendiare nei vostri conti queste innumerevoli notizie che non fanno per nulla mutare la posizione di essi conti?

Perchè tenere tutti gli anni occupato uno stuolo innumerevole di computisti che vi facciano sapere di quanto sia accresciuto o scemato in un anno il numero dei quadrupedi o degli uccelli che serbate ne'vostri musei di zoologia? Trascriverete tutti i cataloghi delle vostre librerie, e starete in ogni anno a notare il valore dei nuovi libri acquistati?

Tutto quello che il ministro delle finanze non può vendere e trasformare in danaro, tutto quello che lo Stato non può vendere perchè è necessario ai pubblici servizi, tutto quello che i creditori dello Stato non hanno il diritto di sequestrare, è cosa il cui valore non è necessario che sia inserito nei conti dello Stato.

Questo inventario è poi una cosa così vasta che è assolutamente ineseguibile. Voi l'avete ordinato in tutte le vostre leggi di finanza. Ditemi: qual ministro, di quei medesimi che l'hanno proposto, ha cominciato ad eseguirlo, non che l'abbia portato a compimento?

Avviene forse questo, perchè tutti i ministri sono riluttanti alle leggi, a quelle leggi medesime che essi hanno proposte?

Questo è avvenuto appunto perchè queste leggi non si possono eseguire, e perchè ciascuno ne sente l'inutilità.

Io concludo che la Commissione debba modificare questa parte delle sue disposizioni, ordinando cioè che sia compresa nei conti dello Stato tutta quella proprietà da cui si ritrae o si può ritrarre una rendita, o un qualunque utile in danaro, e tutto quello che per sua natura è alienabile, o di cui è prescritta l'alienazione.

MAUROGÒNATO. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Prima essa spetta all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. L'onorevole signor ministro delle finanze mi ha fatto dire che io respingeva gl'inventari. Io mi opponeva a che l'inventario, per esempio, che fa l'amministrazione del demanio sia duplicato e sia tenuto anche dalla ragioneria; che l'inventario dell'amministrazione della guerra sia duplicato, che lo sia pure quello dell'agricoltura e commercio, ecc. *(Mormorio)* Sono queste duplicazioni che io combatteva, e non gli inventari, i quali so bene essere necessari allo Stato per una buona amministrazione.

MAUROGÒNATO. Voleva ricordare all'onorevole Ruggero la massima: *lege totum si vis scire totum.*

Egli ha dimenticato che di questa legge forma parte l'articolo 72, nel quale è detto:

« Nel prospetto del patrimonio dello Stato saranno indicati solo per memoria i valori delle biblioteche, gabinetti scientifici, musei, pinacoteche e delle altre proprietà infruttifere ed inalienabili dello Stato a risultanza dei relativi inventari che anche per questi valori dovranno essere, ove già nol fossero, assunti e mantenuti in perfetto ordine. »

Quindi anche tutto ciò che è conservato nei musei. Noi abbiamo inteso che nella ragioneria centrale debba esistere e debba essere conservato in evidenza l'inventario degli immobili e delle rendite, non già che vi si comprenda in dettaglio tutto quello che possiede lo Stato come proprietario.

Di più osservo che nell'articolo 19 vi è la frase « col sussidio di libri ausiliari; » il che per i tecnici significa che non c'è bisogno di registrare tutto in un libro

principale, ma che coll'aiuto dei così detti libri ausiliari, si può tenere in ordine con minore fatica questo inventario.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 19, lasciando in disparte l'ultimo comma, del quale il deputato Sella chiede la soppressione.

SELLA. Domanderei prima di tutto alla Commissione se insiste sopra quest'ultimo alinea.

RESTELLI, *relatore.* Sì, specialmente perchè anche il ministro l'accetta.

SELLA. Allora mi permetto di dire che io veggo un equivoco.

L'onorevole ministro vede tante cose peregrine in questa disposizione, probabilmente tutte quelle indicate dall'onorevole relatore; io confesso di non averle vedute, e sfido qualunque legga quest'articolo a vedercele.

Egli vuole che un ufficio somministri ad un altro le notizie, gli schiarimenti, che le attribuzioni dell'uno debbano passare all'altro.

L'onorevole ministro trova questa bella armonia in quest'articolo, che un ufficio, cioè, abbia per legge l'obbligo di comunicare all'altro queste notizie, e questo alla sua volta abbia l'obbligo di comunicarle all'ufficio centrale.

Ora, se egli vede la necessità di stabilire quest'obbligo, abbia la pazienza di completare la disposizione, perchè qui è detto che la ragioneria deve fornire al direttore generale del tesoro tutte le notizie che chiede; ma non è detto niente affatto che la direzione generale del tesoro debba fornire le notizie che chiede la ragioneria. E se si guarda l'articolo 23, dove si parla del direttore generale del tesoro, troverete molte cose, ma non già che debba dare alla ragioneria tutte le indicazioni necessarie.

Io domando all'onorevole ministro delle finanze: la direzione generale del tesoro non ha essa necessità di ricevere ogni momento dalla direzione generale del debito pubblico, e da tutte le altre direzioni generali, notizie e schiarimenti per compilare, per esempio, le situazioni del tesoro?

Sì, certamente. Anzi, o signori, se qui vi era una cosa importante da dirsi (ma non per legge) era che la ragioneria generale potesse essa richiedere da tutti i Ministeri tutte le notizie, tutti i documenti che possono essere creduti opportuni.

In sostanza io veggo ben chiaramente come non sia questa materia da mettersi in una legge, ed è la prima volta, dacchè veggo delle leggi di amministrazione, che trovo stabilito per legge che un ufficio debba comunicare all'altro le indicazioni richieste.

Quindi pregherei la Commissione a pensarci due volte, essendo regola generalissima che ogni ramo di amministrazione debba dare tutti gli schiarimenti a chiunque gli venga ordinato e dai regolamenti e dal Ministero.

In ogni caso, insisto presso la Camera per la soppressione di questo singolare alinea.

Molte voci. Ai voti! ai voti! (*Vivi segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti propone che invece di *descrive*, si dica *riassume.*

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 19 meno l'ultimo comma, riservando la votazione a parte del medesimo:

« La ragioneria generale col metodo della scrittura doppia od a bilancio, col sussidio di libri ausiliari, descrive la consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato e delle relative rendite colle variazioni riassuntive in aumento o diminuzione che si andranno, sì nell'attivo che nel passivo, effettuando; verifica, riassume e descrive le contabilità relative a tutte le riscossioni e spese dello Stato in relazione ai capitoli del bilancio ed alla responsabilità di tutti coloro che hanno la gestione di denaro o di materia di spettanza dello Stato; tiene registrazione dello stato individuale di servizio di tutti gli impiegati e dei rispettivi loro conti, come pure dei conti dei pensionati dello Stato e tiene altresì registrazione di tutte le operazioni finanziarie e di tesoreria non che di quelle di zecca.

« È la ragioneria generale incaricata della formazione delle situazioni del tesoro e finanziarie, e di predisporre sulle proposte e cogli elementi trasmessile dai singoli Ministeri, il progetto dei bilanci di previsione delle entrate e delle spese, non che il progetto dei bilanci definitivi.

« È pure incaricata di compilare al termine di ogni anno finanziario i bilanci consuntivi dell'amministrazione dello Stato. »

Metto ai voti questa parte dell'articolo 19.

(È approvata.)

Ora metto a partito l'ultimo comma dell'articolo stesso, così concepito:

« Dovrà fornire al direttore generale del tesoro tutte quelle notizie, ispezioni, progetti e schiarimenti che le fossero da esso richiesti. »

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Metto ai voti l'intiero articolo 19.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 20:

« La ragioneria generale è retta da un *direttore generale*, il quale sarà personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili. Esso avrà alla sua dipendenza tutto il personale della ragioneria generale, ed a lui spetteranno le proposte per le nomine e rimozioni del personale stesso.

« Il direttore generale della ragioneria proporrà la nomina dei liquidatori-controllori, e degli altri impiegati della ragioneria di ciascun Ministero. La nomina dei liquidatori-controllori sarà deliberata in Consiglio

dei ministri sopra proposta del ministro delle finanze, d'accordo col ministro cui la ragioneria è addetta. »

SALARIS. Domanderei uno schiarimento alla Commissione sul vero significato di queste parole: « il quale sarà personalmente responsabile. »

Questa responsabilità in faccia a chi? Come si ha adesso da qualsivoglia impiegato? Deve rispondere alla Camera, esonerando la responsabilità del ministro delle finanze? Oppure questa responsabilità che si attribuisce a questo direttore generale è una responsabilità *sui generis?* Insomma io domando una spiegazione al relatore, il quale sarà, spero, compiacente di favorirmela.

RESTELLI, *relatore.* Mi pare che l'onorevole Salaris domandi il concetto della responsabilità personale che si dà al direttore generale della ragioneria.

Si è voluta la di lui responsabilità personale siccome cosa importante per raggiungere lo scopo che si è prefisso colla istituzione della ragioneria, la quale, se non funzionerà speditamente ed esattamente, non recherà i ripromessi vantaggi. Del resto è ben evidente che codesta responsabilità è d'indole morale; ma avendola posta nella legge, se per avventura si trovasse o della confusione nelle registrazioni, o che le registrazioni non fossero fatte con sufficiente speditezza, il ragioniere generale potrebbe essere, anzi dovrebbe essere rimosso.

Finora, quale fu il motivo per cui sono andate così a rilento tanto la formazione dei conti resi, che si dovevano rendere alla Corte dei conti, quanto, e più specialmente, la formazione dei conti consuntivi? Il motivo di questi ritardi si è che non si avevano delle registrazioni esatte, chiare e complete di tutti i fatti economici e finanziari che avvenivano nell'amministrazione pubblica. Per ottenere lo scopo a cui tendiamo, nel mentre, come lo avrà bene osservato l'onorevole Salaris, nel mentre abbiamo fatto responsabili personalmente, ed anche giudicabili dalla Corte dei conti tutti coloro a cui è data dalla legge veramente una responsabilità o di liquidazioni o di maneggio di pubblico denaro, così, e per le stesse ragioni, e nello stesso ordine di idee, si è voluta richiamare la responsabilità personale del ragioniere generale, siccome quegli dal quale, preposto alla ragioneria, dobbiamo per questa responsabilità pretendere l'esatto adempimento delle sue funzioni, sicchè la ragioneria risponda pienamente allo scopo per cui è istituita. (*Ai voti!*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 21. Le ragionerie che funzioneranno presso i singoli Ministeri, presso gli uffici provinciali e presso qualsiasi amministrazione, si uniformeranno al sistema di contabilità che sarà attivato presso la *ragioneria generale.*

« Il direttore generale della ragioneria ha lo speciale incarico di vegliare che sia mantenuta la detta uniformità di scritture presso tutti i Ministeri e presso le ragionerie provinciali e speciali, provocando all' uopo dal ministro delle finanze i necessari provvedimenti. »

L'onorevole Maldini ha facoltà di parlare.

MALDINI. Io pregherei la Commissione di darmi qualche schiarimento riguardo al presente articolo.

Nella pagina 7 della relazione è detto:

« Al qual uopo della prontezza e sicurezza del lavoro vorrà essere concordato un unico sistema per la tenuta dei registri, che funzioni tanto presso le ragionerie dei singoli Ministeri e delle diverse amministrazioni, quanto presso le ragionerie degli uffizi finanziari provinciali. »

Nel primo alinea dell'articolo 21, dove è detto: *presso qualsiasi amministrazione,* io credo che la Commissione abbia voluto comprendere, per esempio, anche le amministrazioni della guerra e della marina.

Nel secondo alinea poi si dice:

« Il direttore generale della ragioneria ha lo speciale incarico di vegliare che sia mantenuta la detta uniformità di scritture presso tutti i Ministeri e presso le ragionerie provinciali e speciali, ecc. »

Ora, a me pare che, avendo detto nel primo alinea *qualsiasi amministrazione,* si dovrebbe pur dire nel secondo alinea *qualsiasi amministrazione,* poichè non saprei se nella parola *speciali* si possano intendere le amministrazioni della guerra e della marina.

Pregherei quindi la Commissione di sciogliermi questo dubbio.

RESTELLI, *relatore.* Mi pare che questo dubbio non sorga dall'articolo 21, perchè lo stesso onorevole Maldini ammette che, quando si parla di qualunque amministrazione, s'intendono anche le amministrazioni speciali che può avere ciascun Ministero.

L'onorevole Maldini parla dei Ministeri della marina e della guerra che possono avere delle amministrazioni speciali, ma ce ne possono essere anche altre presso altri Ministeri, come quelle, a cagion d'esempio, dei tabacchi, l'azienda dei sali, del lotto. Ecco delle amministrazioni speciali le quali anch'esse debbono avere le loro ragionerie ordinate collo stesso uniforme sistema della scrittura doppia che sarà attivata presso la ragioneria generale.

MALDINI. Ringrazio l'onorevole relatore di avermi fornite queste spiegazioni e di avere tolto così quel dubbio che io mi aveva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

(È approvato.)

« Art. 22. Le relazioni della ragioneria generale colle varie ragionerie, uffici ed amministrazioni, saranno determinate dal regolamento per modo che resti assicurato presso la detta ragioneria il riscontro puramente contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato. »

Se niuno domanda la parola io metto ai voti l'articolo 22.

SELLA. Io confesso che pel solito mio difetto di perspicacia, non ho capito cosa abbia inteso di dire l'onorevole Commissione con questo articolo. Laonde la prego di darmi una spiegazione e di volermi pur dire se, e perchè non consente di rimandare queste disposizioni all'articolo 79, con cui si dice in generale che con un apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, si andrà ai voti.

RESTELLI, *relatore.* No! non voglio lasciare senza risposta l'osservazione dell'onorevole Sella.

L'articolo suona così:

« Le relazioni della ragioneria generale colle varie ragionerie, uffici ed amministrazioni, saranno determinate dal regolamento per modo che resti assicurato presso la detta ragioneria il riscontro » e qui si è aggiunto « puramente contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato. »

L'onorevole Sella deve ricordarsi che la ragioneria generale dello Stato ex-napoletano ed anche le ragionerie che funzionavano nell'ex-regno lombardo-veneto esercitavano funzioni di liquidazione e revisione delle spese. Ora, siccome questo non si è voluto dalla vostra Commissione, così, se non in modo di esclusione, che non sarebbe stato logico, ma in modo indiretto si è detto in quest'articolo che le relazioni fra la ragioneria generale e le diverse ragionerie, amministrazioni ed uffici, saranno determinate da regolamento in modo che ne risulti assicurato presso di essa il riscontro puramente contabile della gestione finanziaria dello Stato, sul qual punto osservo che la ragioneria non ha bensì per propria funzione che quella di descrivere e riassumere i fatti economici e finanziari dello Stato, ma, mentre adempie a questo còmpito, per necessità di sua istituzione, ricevendo da fonti diverse, per essere registrati, i conti dei diversi agenti e delle diverse amministrazioni, opera con ciò stesso un riscontro contabile che gioverà assai e faciliterà il giudizio a cui è chiamata la Corte dei conti, la quale riceverà que' conti colle osservazioni occorse nel registrarli alla ragioneria generale.

Questo è stato un articolo assai discusso dalla Commissione per le diverse opinioni che si erano manifestate sul tema di doversi determinare con maggiore precisione lo scopo, gli uffici, le funzioni della ragioneria generale. Ora la Commissione è venuta nell'avviso che, mentre non si poteva per disposizione di legge scendere a dettagli che determinassero il modo pratico di funzionare della ragioneria, era però conveniente di esprimere il criterio in base al quale fosse fatto il regolamento esecutivo, e questo criterio è contenuto nell'articolo che discutiamo.

Non saprei dare altre spiegazioni all' onorevole Sella.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato.)

« Art. 23. Il direttore generale del tesoro soprintende ed invigila alla pronta ed integrale riscossione di tutte le entrate in conformità dei bilanci e delle leggi vigenti, provvede al movimento dei fondi per le varie esigenze dello Stato, ammette a pagamento i mandati emessi dai Ministeri per soddisfare alle spese dello Stato, e concorre alle operazioni finanziarie e di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze, rendendone conto.

« Il regolamento indicherà i registri ausiliari oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la direzione generale del tesoro. »

SELLA. Domando anche qui se sia necessario stabilire per legge che il regolamento debba indicare i registri ausiliari dal momento che questi registri non sono indicati per legge. Se non li definite per legge bisogna pur bene che li indichiate in qualche modo nella legge o nel regolamento.

Io parto dal concetto, signori, che nelle leggi bisogna dire quel solo che è necessario, e non fare mezzi volumi, quando bastano pochi articoli. Ecco il motivo per cui io sono costretto ad importunare di nuovo la Camera delle mie osservazioni.

RESTELLI, *relatore.* Bisogna che io dica all'onorevole Sella che il fatto di essersi parlato qui dei registri ausiliari, oltre al giornale ed al libro mastro, muove da una maniera di considerare il sistema di scrittura doppia. Alcuni intendono questa scrittura senza il sussidio dei registri ausiliari o piuttosto ritengono che, ove non se ne parlasse, la scrittura doppia necessariamente non li richiederebbe.

Ora, siccome più d'una persona competente nell'arte della ragioneria ha fatto quest'osservazione, che occorreva dire esplicitamente che si potesse far uso di quei registri ausiliari, così la Commissione non ha esitato a seguire il loro consiglio, onde così nella formazione del regolamento non si trovassero difficoltà di esecuzione.

SELLA. In tal caso io pregherei la Commissione ad omettere questo alinea, perchè io mi appello a tutti quelli che hanno veduto la contabilità in stabilimenti di qualche importanza (non occorre dire che dappertutto la contabilità è tenuta a partita doppia), se non abbiano veduto che, quando si tratta di un'azienda un tantino complicata, il giornale ed il libro mastro sono sempre sussidiati dai registri ausiliari. Sarebbe mettere qui un dubbio, mi scusi l'onorevole relatore, che non è diviso, io credo, da nessuno che abbia veduto il modo con cui è tenuta la contabilità delle grandi amministrazioni.

Del resto, evidentemente non è necessario questo suggerimento.

Però, se la Commissione insiste, inciso più, inciso meno, ci può stare anche questo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, *relatore.* Voleva aggiungere che appunto questo suggerimento fu dato da capi-ragionieri di importantissime istituzioni di credito, e che in ciò la Commissione ha fatto atto di deferenza appunto a quelle persone a cui allude l'onorevole Sella.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23 quale si trova.

(È approvato.)

« CAPITOLO II. *Del bilancio e dell'esercizio finanziario.* — Art. 24. L'anno finanziario comincia il primo marzo e termina coll'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.

(È approvato.)

« Art. 25. Sono materia dell'esercizio dell'anno finanziario le entrate e le uscite che hanno effettivamente luogo entro l'anno stesso.

« Perciò l'esercizio d'ogni bilancio non potrà essere protratto oltre l'anno finanziario a cui il bilancio stesso si riferisce.

« Per gli effetti di questo articolo, la Corte dei conti, per mezzo di Giunte nominate nel di lei seno dal presidente, chiuderà nell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno il giornale generale ed il libro maestro presso la ragioneria generale e presso la direzione generale del Tesoro, nonchè presso ciascuno dei Ministeri, facendo constare della situazione della cassa e del portafoglio da apposito verbale, che sarà firmato dai membri della Giunta e rispettivamente dal direttore generale della ragioneria, dal direttore generale del tesoro e dal liquidatore-controllore di ciascun Ministero.

« Il ministro delle finanze delegherà appositi agenti per chiudere le scritture e registri dei contabili verso lo Stato, facendo la stessa constatazione suindicata a mezzo di verbale. »

RESTELLI, *relatore.* Qui la Commissione crederebbe di completare l'articolo con quest'aggiunta:

« Le partite d'entrata e d'uscita risultanti dalle scritture e registri dei contabili non per anco riportati nei registri dei Ministeri e della ragioneria generale nell'ultimo giorno di febbraio, vi si riporteranno appena saranno pervenute le relative contabilità in aggiunta alle risultanze della chiusura prescritta in quest'articolo e dai complementi dell'esercizio decorso. »

Se si chiudono coll'ultimo giorno di febbraio tutte le scritturazioni della ragioneria generale e della direzione del tesoro, non è possibile che in quel giorno sieno già pervenute le notizie di ciò che fu esatto, e presso gli uffici più lontani del regno.

È dunque necessario completare l'esercizio dell'anno decorso aggiungendo a quanto è, direi, fermato coll'ultimo giorno di febbraio presso la ragioneria generale e presso la direzione generale del tesoro tutte le partite che sarebbero venute tanto in attivo quanto in passivo, dai diversi uffici del regno; per tal modo si completa l'esercizio dell'anno finanziario ed il vero stato attivo e passivo delle aziende dello Stato.

SELLA. Sollevo in occasione di quest'articolo un questione assai importante ed è quella: che si debba intendere per entrata e per uscita del regno durante l'anno finanziario.

Accetto unicamente il primo comma dell'articolo 25 in cui è detto: « Sono materia dell'esercizio dell'anno finanziario le entrate e le uscite che hanno effettivamente luogo entro l'anno stesso. »

Credo che uno dei principali inconvenienti della legge attuale di contabilità sia che l'esercizio si proroga al di là dell'anno cui si riferisce. Ritengo anch'io che, terminato l'anno a cui un dato bilancio si riferisce, debba chiudersi ogni partita relativa a quell'anno, mentre le risultanze non ancora liquidate debbono portarsi nell'anno consecutivo, senza stare, come vuole l'attuale legge di contabilità, per otto mesi con un bilancio aperto.

Differisco però dalla Commissione (la quale non so se abbia così stabilito all'unanimità od a maggioranza) in quanto al secondo comma che, se intendo bene, poichè non è molto chiaro, sembra disporre che sarebbero le entrate e le uscite che debbono formare oggetto del bilancio di un dato anno, cioè le somme le quali sono entrate effettivamente nelle casse dello Stato e le somme che ne sono effettivamente uscite.

Ora, io non credo che si debba adottare una disposizione di questo genere; reputo che convenga invece disporre le cose in modo che debba intendersi come uscita ogni somma per la quale sia stato spedito l'ordine di pagamento, e debba intendersi per entrata ogni somma la quale sia giunta ad essere liquidata e riconosciuta in un dato conto d'entrata.

Ne dirò brevemente le ragioni.

La ragione, il concetto teorico che si dovrebbe avere del bilancio relativo ad un esercizio è, secondo me, questo: che si dovesse tener conto, che si dovesse presentare i quadri di tutti gli impegni attivi, e di tutti gli impegni passivi a quell'esercizio relativi; che per quell'anno si sono accese partite di credito in vantaggio delle finanze per la somma di tanto; si sono accese partite di debito delle finanze rispetto a terzi per la somma di tanto. Questa liquidazione finale e di questo attivo e di questo passivo potrà durare un tempo più o meno lungo, ma evidentemente quello che in una condizione teorica perfetta, se fosse possibile, dovrebbe formar il concetto del bilancio come di uno stato, come di qualsiasi altra amministrazione, dovrebbe essere questo, cioè che il bilancio fosse l'indicazione degli impegni attivi e passivi contratti entro il periodo di tempo a cui il bilancio si riferisce.

Ma finora se il concetto teorico è buono, l'applicazione pratica della legge ha l'inconveniente che noi lamentiamo, cioè che noi vediamo che per liquidare le

partite, sia di entrata, sia di uscita, ci vuole un tempo più notevole, e quindi non si può realizzare questo concetto teorico senza lasciare i bilanci aperti oltre il tempo a cui si riferiscono gl'impegni che in esso si contrassero.

Quindi se riconosco un inconveniente all'accettazione di questo concetto teorico, mi pare anche non potersi accettare ciò che la Commissione propone, cioè che quello che si definisce per spesa di uno Stato, entro un anno debba essere la somma effettivamente andata fuori dalla cassa. Ma fra i due estremi, vi è un partito intermedio, che è quello che io propongo; ed è, come già altra volta ebbi l'onore di proporre, che sia definito come spesa dello Stato ogni debito dello Stato che fu liquidato, e di cui sia stato spedito il relativo ordine di pagamento.

Vediamo un poco le conseguenze della disposizione che propone la Commissione, e quelle della disposizione che ho l'onore di proporre io.

Coll'articolo 24 è stato stabilito che l'anno finanziario debba cominciare al primo marzo. Supponiamo per poco che cominciasse al primo gennaio o in qualsivoglia altro periodo. Avete una scadenza al 31 dicembre, poniamo di 100 a 150 milioni per scadenza del debito pubblico. Qualche volta il ministro di finanza, per considerazioni particolari, anticipa il pagamento, per evitare che le cedole vadano a farsi pagare altrove, e fa benissimo nell'interesse dello Stato. La scadenza è al 31 dicembre; adesso poi il creditore per comodo suo andrà per il pagamento delle cedole dopo quindici giorni od un mese (nel mese di febbraio c'è sempre una parte assai importante di cedole scadute che vengono così man mano a farsi pagare).

Ora, o signori, quando vi si domanderà il bilancio della spesa di un dato anno, per esempio dell'anno 1867; quando voi consacrerete negli annali della nazione quale sia stata la spesa durante quell'anno 1867 queste scadenze, questi 150 milioni di spesa che si devono pagare al 31 dicembre, e che poi si pagano secondo il comodo del creditore che viene a presentarsi, vorrete voi portarli ora da una parte, ora da un'altra? È ben evidente che, se volete che quello che si chiama spesa dello Stato sia in una cifra che si avvicini il più possibile a quel certo ideale di cui testè io parlava, se volete poi ancora che le cifre d'un anno siano comparabili con quelle d'un altro, è evidente, ripeto, che voi avete il più grande interesse a ritenere per spesa dello Stato, per quanto si può, la somma che più si accosta all'impegno passivo dallo Stato contratto nell'anno a cui il bilancio si riferisce.

Invece, che il creditore vada o no a riscuotere materialmente il danaro alla cassa, questa è una circostanza di nessuna importanza, la quale non deve aver effetto per determinare precisamente quella somma che si ritiene essere la spesa dello Stato.

Per conseguenza, o signori, io vedo chiarissimo che quando un debito è stato riconosciuto e liquidato legalmente, ed è stato spedito il relativo ordine di pagamento, debba figurare come spesa dello Stato.

È poi una questione molto meno importante, molto più secondaria, quella di cassa, quella di dire, vediamo adesso cosa voi, cassiere, abbiate o non abbiate effettivamente pagato: è questa una questione, certo non scevra d'importanza, ma d'un altr'ordine, che non ha che fare colla grave ed importantissima questione di sapere qual è la spesa dello Stato durante un dato tempo.

Non aggiungo altro perchè credo che la Commissione mi avrà perfettamente inteso, e non dubito che anche la Camera avrà potuto apprezzare la diversità del concetto che io mi fo intorno a questo argomento.

Se adottate, o signori, la proposta della Commissione, voi avrete queste conseguenze: che la spesa dello Stato vi crescerà o vi diminuirà; vi crescerà di 100 milioni o vi diminuirà di egual somma; e per contingenze di questa natura, cioè a dire, secondo che il creditore dello Stato è materialmente andato a riscuotere la somma che gli spettava piuttosto in un giorno che in un altro.

Qualche volta il creditore preferisce lasciare giacenti le somme qualche giorno, fino a che non gli sia venuta quell'occasione d'impiego o di destinazione che aspetta.

In questo caso non bisogna far dipendere la definizione della spesa dello Stato da contingenze di questa natura.

Vi è poi ancora un'altra ragione che mi spinge a fare la mia proposta, ed è che l'amministrazione procederà con tanta maggiore sollecitudine, quanto più quelle spese che essa riuscirà ad accertare, liquidare e ad ordinare per pagamenti, si approssimeranno alla somma degl'impegni passivi che furono effettivamente contratti in quell'anno.

Perchè non dimentichiamo mai in questa questione, che realmente l'ideale che si deve cercare di raggiungere è di approssimare per quanto si può quello che si chiama spesa dello Stato, in un dato anno agli impegni passivi contratti dallo Stato durante l'anno stesso.

Ora, se voi definite per spesa di un anno una data somma come quella che io dico, cioè quella che il Ministero sarà riescito ad accertare, liquidare ed ordinare per pagamento, avrete una somma la quale si scosterà tanto meno da quell'ideale di cui parlo, dalla somma degli impegni passivi contratti dallo Stato durante quell'anno, quanto più attiva, più zelante, più sollecita sarà stata l'amministrazione.

Se invece fate dipendere la spesa dello Stato da queste contingenze, cioè che il creditore vada o non vada materialmente a ritirare il pagamento del mandato che è nelle casse del tesoriere, voi non avrete neppure più il mezzo di riconoscere se questa solleci-

tudine vi sia nell'amministrazione; voi avrete d'anno in anno delle variazioni le quali saranno tutt'altro che insignificanti. In sostanza si presenterà un conto di cassa, ma non si presenterà un conto come quello che io domando dei crediti e dei debiti che furono effettivamente liquidati, e di cui fu ordinato il pagamento in un senso o nell'altro, durante l'esercizio finanziario.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha la parola.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* Io pregherei l'onorevole presidente e la Camera di mandare a domani il seguito di questa discussione.

La questione che ora si tratta mi pare gravissima, e che meriti di essere discussa a fondo.

Io mi proporrei di fare alcune osservazioni sopra le cose che ha dette l'onorevole Sella, e quindi pregherei la Camera di rimandare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Dunque si rinvia il seguito della discussione alla tornata ordinaria di domani.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordini del giorno per le tornate di domani:

Alle ore 10 *antimeridiane.*

1° Svolgimento della proposta di legge del deputato Bove e di altri deputati per la proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per la costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Discussione dei progetti di legge:

3° Affrancamento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana;

4° Incompatibilità parlamentari.

Al tocco.

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'amministrazione dello Stato e alla contabilità generale.

Discussione dei progetti di legge:

2° Amministrazione centrale e provinciale, e istituzione degli uffizi finanziari provinciali;

3° Indennità agli uffiziali della regia marina che nella guerra passata hanno perduto oggetti di vestiario e stromenti di nautica;

4° Nuova convenzione stipulata colla società delle ferrovie sarde;

5° Transazione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure;

6° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;

7° Abolizione della privativa delle polveri da fuoco.